

ANTISIONISMO E REPRESSIONE EXCURSUS E ATTUALITÀ DEL DECRETO ROMEO SU ANTISEMITISMO E ANTISIONISMO COLLEGATO AL PACCHETTO SICUREZZA 2026



Theodor Herzl



*LETTERA DI YASER ELASALY DAL CARCERE DI
ROSSANO CALABRO (COSENZA) – MARZO 2026*

*CIAO A TUTTE E TUTTI, FRATELLI E SORELLE un grande
saluto, un ringraziamento e un grande abbraccio per la
mia famiglia, la grande famiglia
delle piazze, per la vostra solidarietà.*

*Siamo stati Insieme più di due anni in piazza come
persone umane, libere, fianco a fianco a favore di una
causa giusta, una causa umana, la causa palestinese,
soprattutto con il popolo gazawi. Vi chiedo di continuare
la vostra solidarietà e di stare sempre al fianco di tutte le
cause umane, soprattutto del popolo palestinese nella sua
lotta. Dal carcere di Rossano vorrei farvi sapere che il
carcere è per noi un onore, non una punizione, perché
non siamo criminali. Il carcere mi dà la forza per andare
avanti nella lotta col popolo palestinese e non faremo mai
un passo indietro.*

*Criminali sono quelli che uccidono i bambini, le donne, gli
anziani. I criminali sono i governi e le persone che sono
stati vicini a chi ha fatto il genocidio del popolo
palestinese sia con le armi che non lasciando entrare gli
aiuti bloccando tutti i valichi.*

*Vi mando ancora un grande saluto sperando di trovarci
presto Insieme in piazza per la Palestina libera!*

Yaser Elasalý¹

¹ Yaser Elasalý, cittadino palestinese di 51 anni, è stato arrestato il 27 dicembre 2025 nell'ambito dell'operazione antiterrorismo "Domino" condotta dalla DDA di Genova. È accusato, insieme ad altre otto persone, di aver costituito una cellula italiana di Hamas per raccogliere fondi da destinare all'organizzazione terroristica, sotto il falso scopo di aiuti umanitari alla popolazione palestinese. Secondo gli inquirenti, Elasalý era membro del comparto estero di Hamas e co-responsabile della filiale milanese dell'Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese (ABSPP). Il Tribunale del Riesame di Genova ha confermato la custodia cautelare in carcere per Elasalý, ritenendolo una "figura apicale" dell'organizzazione. Attualmente si trova detenuto nel carcere di Rossano (CS). L'inchiesta è in corso e Elasalý è presunto innocente fino a eventuale condanna definitiva. A seguito della decisione del Tribunale del Riesame di Genova del 18 gennaio 2026, su sette arrestati (due risultano latitanti), quattro sono stati confermati in carcere e tre sono stati scarcerati. Restano in carcere (custodia cautelare confermata): Mohammad Hannoun, 63 anni, considerato il vertice della cellula italiana e fondatore dell'Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese (ABSPP) – detenuto nel carcere di Terni; Yaser Mohamed Rmdan Elasalý, 51 anni, ritenuto membro del comparto estero di Hamas e co-responsabile della filiale milanese dell'ABSPP – detenuto nel carcere di Rossano (CS); Ra'Ed Hussny Mousa Dawoud, 52 anni, ritenuto anch'egli membro del comparto estero di Hamas e referente della cellula italiana – detenuto nel carcere di Ferrara; Riyadh Abdelrahim Jaber Albustanji, 60 anni, ritenuto membro del comparto estero di Hamas. Scarcerati (misura cautelare annullata): Adel Ibrahim Salameh Abu Rawwa, 52 anni, residente a Sassuolo, considerato dagli inquirenti un referente per l'Emilia-Romagna e il Nord-Est – è stato liberato; Raed Al Salahat, 48 anni, referente per la Toscana e cofondatore di Infopal – è stato liberato; Khalil Abu Deiah, 62 anni, custode e legale rappresentante dell'associazione "La Cupola d'Oro" di Milano – è stato liberato; Il Tribunale del Riesame ha escluso l'utilizzabilità di parte delle prove fornite dai servizi segreti israeliani (c.d. "battlefield evidence"), ma per i quattro ancora detenuti ha ritenuto sussistenti elementi indiziari indipendenti sufficienti a mantenere la custodia cautelare. Le difese hanno annunciato ricorso in Cassazione. L'inchiesta è in corso e tutti gli indagati sono presunti innocenti fino a eventuale condanna definitiva.

ANTISIONISMO E REPRESSIONE

Excursus e Attualità del Decreto Romeo su Antisemitismo e Antisionismo collegato al pacchetto sicurezza 2026

8 aprile 2026

Sommario

1. Premessa al dossier

1.1 Contesto Generale

2. Le Radici della Controversia: Definizione IHRA vs. Dichiarazione di Gerusalemme

- 2.1 La Definizione dell'IHRA (testo integrale)
- 2.2 La Definizione del Progetto Nexus (testo integrale)
- 2.3 La "Dichiarazione di Gerusalemme sull'Antisemitismo" (JDA) (testo integrale)

3. Il Nodo Politico: Antisemitismo, Antisionismo e Diritto di Critica

4. Le Proposte Legislative in Campo: Un Confronto

- 4.1 Il Ddl Romeo (Atto Senato 1004) - **Testo Base**
- 4.2 Il Ddl Gasparri (Atto Senato 1627) - L'Approccio Penalistico - Assorbito e attenuato
- 4.3 Il Ddl Delrio (Atto Senato 1722) - La Delega sul Web - Assorbito e attenuato
- 4.4 Il Ddl Giorgis (Atto Senato 1765) - L'Approccio di Sistema - Respinto
- 4.5 Il Ddl Gelmini (Atto Senato 1757) - Il Focus Culturale e Scolastico - Assorbito
- 4.6 Il Ddl Malan (Atto Senato 1762) - La Strategia Nazionale - Assorbito

5. Cronistoria Dettagliata dell'Iter Parlamentare

- 5.1 Genesi e Primo Esame (2024 - Estate 2025)
- 5.2 L'Incriminatione e l'Inizio del Lavoro Istruttorio (Agosto - Dicembre 2025)
- 5.3 La Svoltata e l'Adozione del Testo Base (Gennaio 2026)
- 5.4 La Fase Emendativa e le Spaccature (Febbraio 2026)
- 5.5 Il Voto Finale al Senato e il Rinvio alla Camera (3 Marzo 2026)
- 5.6 Criticità strutturali della proposta di legge su antisionismo /antisemitismo e Legge Mancino 205/1993

6. Attualità del Provvedimento e Prospettive Future (al 19 marzo 2026)

7. Premessa sulle considerazioni al decreto sicurezza - Il Nuovo Volto della Repressione: Dal Controllo Sociale alla Criminalizzazione della Solidarietà

7,3 Le norme contenute nella Legge n. 80/2025 (10 Giugno 2025) da DL 48/2025

7,4 Le norme contenute nella Legge 54/2026 (25 Aprile 2026) da DL 23/2026

7,5 Dalla Teoria alla Prassi: La Criminalizzazione della Solidarietà con la Palestina

7,6 La Complicità del Governo Italiano e il Riconoscimento Implicito dei Crimini Israeliani

7,7 Continuità Repressiva: Dalla Pandemia alla Guerra, Dalla Guerra alla Palestina

7.8 La Legge ANTISCIOPERO n. 146/1990

8. La legge 54/2026 ed il suo Legame con il Ddl Romeo

9. Uno Sguardo Esterno

10. Conclusioni (Aggiornate con il parere legale sulla CEDU)

11. Appendice: *Dati Grezzi della Repressione (ottobre 2023 – marzo 2026) a livello nazionale e in Toscana*

11.1 ... e in Toscana

1. Premessa al dossier

Scriviamo il presente dossier mentre arriva la notizia dell'applicazione della pena di morte per i prigionieri palestinesi in Israele confermando le tesi che non solo Israele è una dittatura coloniale, ma anche che è l'entità più criminale e sanguinaria del medioriente e che quando l'imperialismo è in guerra con l'esterno aumenta la repressione anche all'interno. E' infatti in corso la guerra contro l'Iran e il Libano, quindi il genocidio a Gaza, di cui Israele è il principale protagonista, ma come facente parte di una più larga alleanza imperialista con gli Usa in primis e contestualmente con gli storici alleati del blocco UE e Nato. Sul fronte mediorientale, così come su quello ucraino si stanno infatti dando i punti di attrito più intenso tra gli opposti imperialismi. Con una diversa intensità sta avvenendo la stessa cosa in Italia dove, accanto al nulla osta dell'utilizzo del territorio nazionale nella guerra all'Iran e all'Ucraina e ai pacchetti di finanziamento degli armamenti (5% del PIL entro il 2030) si mette a punto il pacchetto sicurezza e si approda a breve alla equiparazione di antisionismo e antisemitismo per criminalizzare e cercare di arrestare quel movimento che ha risvegliato la società italiana e quella gioventù che ha votato no al recente referendum. Questo dossier nello specifico intende ricostruire il processo attraverso il quale la categoria di "antisemitismo" è stata sottoposta a una ridefinizione strategica, assumendo una funzione strumentale nella giustificazione delle politiche statuali di Israele e nella delegittimazione di ogni critica al suo operato. "Criminalizzare con la parola antisemita (una parola presa in ostaggio o una parola valigia) il legittimo movimento antirazzista e antinazifascista rappresentato dal movimento antisionista è criminalizzare chi legittimamente lotta contro il sionismo, che è un movimento coloniale, suprematista, razzista che si può considerare al pari dei regimi più autoritari e nazifascisti della terra"². L'antisemitismo nasce come concetto razziale nell'Ottocento e nel Novecento, elaborato per designare esclusivamente l'ostilità verso gli ebrei, senza alcuna valenza linguistica che possa estenderlo ad altri popoli di area semitica. Si tratta di un processo che trasforma gli ebrei, nella loro pluralità storica e sociale, in un'entità astratta e omogeneizzata che fa di una religione un popolo a fini nazionalistici e coloniali - gli "Ebrei" - su cui si proietta un'ostilità totalizzante utilizzabile politicamente. Questo stesso meccanismo viene riprodotto quando Israele viene assunto come "ebreo collettivo", con la conseguenza che ogni critica allo stato viene automaticamente riconfigurata come manifestazione di antisemitismo, quindi di razzismo, perdendo ogni connotazione politica e di diritto. Un ribaltamento completo della realtà. In tal modo, un'ostilità radicale contro Israele viene presentata da molti come "la più recente variante dell'eterno antisemitismo", come razzismo, come apartheid quando in realtà Israele ne è la prima fautrice. Al centro di questa operazione vi è la definizione operativa elaborata dall'International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). La definizione presenta una contraddizione fondamentale: pur affermando che Israele va messo sullo stesso piano degli altri Stati, rende di fatto impossibile fare la critica come si potrebbe fare a qualsiasi altro stato che si comporta in maniera nazista o razzista, sostenendo che l'analogia tra Israele e il nazismo o una costruzione statale razzista sia di per sé antisemita. Se Israele deve essere valutato secondo i medesimi parametri applicabili a qualsiasi altro Stato, allora è legittimo equipararlo al nazismo o al razzismo qualora se ne riscontrino le condizioni. Questa incoerenza interna rivela il carattere strumentale della definizione, che viene utilizzata non come strumento analitico, ma come meccanismo di preclusione e di repressione del dissenso. L'uso strumentale della definizione non è il frutto di un'evoluzione spontanea, ma il risultato di un'operazione organizzata. Il Mossad ha contattato ambasciate e associazioni ebraiche storicamente impegnate nella lotta al razzismo antisemita per promuovere una campagna di ridefinizione del "nuovo antisemitismo", legandola esplicitamente al progetto di "portare l'identità

² Errata corrige di: "Criminalizzare con la parola antisemita, una parola presa in ostaggio o una parola valigia, il legittimo movimento antirazzista e antinazifascista rappresentato dal movimento antisionista che è un movimento coloniale, suprematista, razzista considerabile al pari dei regimi più autoritari e nazifascisti della terra" contenuto in questo punto nella versione precedente a questa del 04/05/2026, perché il concetto era evidentemente espresso male e significava l'esatto contrario di quello che si intendeva dire.

ebraica nell'alveo del sionismo"³. In questo quadro, la lotta all'antisemitismo viene subordinata a un'agenda politica che identifica la difesa degli ebrei con la difesa incondizionata dello stato di Israele. La strumentalizzazione raggiunge il suo effetto più significativo quando la definizione viene impiegata per schermare le politiche israeliane da qualsiasi scrutinio critico. A partire da un certo momento, la parola "antisemita" perde ogni valore analitico denotativo e si trasforma in un anatema da lanciare contro chiunque osi inquadrare il conflitto israelo-palestinese in termini non unilateralmente favorevoli a Israele. Ne sono esempi emblematici i casi di delegittimazione pubblica – definibili come "caccia alle streghe" – subiti da figure politiche come il laburista inglese Jeremy Corbyn⁴ per aver espresso posizioni critiche. Un'altra critica che dovremmo poter continuare a fare, perché legittima e in linea con quanto rilevato da organizzazioni come Amnesty International, Human Rights Watch e B'Tselem è quella di definire il regime israeliano come apartheid, ovvero che lo "stato" di Israele sia una costruzione razzista. L'accusa di "apartheid" e "costruzione razzista" mossa a Israele si basa proprio sulla critica a un modello che, secondo queste organizzazioni, subordina i diritti civili di una parte della popolazione a un'identità nazionale di tipo religioso. Va ricordato a questo proposito che dal luglio 2018, il Parlamento israeliano (Knesset) ha approvato la "**Basic Law: Israel, the Nation State of the Jewish People**". Questa legge, che assurge a rango costituzionale non essendoci una costituzione in Israele (così come non c'è una definizione dei confini tale da definirlo stato) afferma all'articolo 1 che "**Israele è lo stato-nazione del popolo ebraico, in cui esso realizza il proprio diritto all'autodeterminazione**". La legge specifica che "l'esercizio del diritto all'autodeterminazione nazionale nello Stato di Israele è esclusivo del popolo ebraico". Qui il concetto di popolo è usato in maniera estremamente restrittiva e a fini coloniali escludendo dal concetto gli abitanti di Israele di origine araba, ovvero i palestinesi che oggi sono pari a 2 milioni circa e rappresentano il 20% circa della popolazione in Israele⁵ ed hanno diritto alla cittadinanza, ma non alla nazionalità israeliana. Israele esempio di come usare il collante religioso a fini coloniali (vedi tesi di Shlomo Sand storico ebreo israeliano nello scritto "L'invenzione del popolo ebraico"). "Popolo" che non si può oggettivamente definire tale nel caso ebraico se non come termine restrittivo e soggettivo, perché l'ebreo è proveniente da ogni angolo del mondo con usi e costumi diversi anche nella liturgia, accomunato solo ed unicamente da un fine coloniale basato sull'aspetto religioso sia esso tramandato familisticamente o per conversione⁶. Il testo dell'Ihra sostiene infatti che sarebbe antisemita "**negare al popolo ebraico il diritto all'autodeterminazione, ad esempio, sostenendo che l'esistenza di uno Stato di Israele è un'impresa razzista**". Dichiarare che uno stato si fonda sull'appartenenza ad una religione e non ad un insieme più complesso di elementi come stabilisce anche il diritto internazionale⁷, stravolgendo lo stesso concetto di popolo (che

3 Antony Lerman, ricercatore presso la sede londinese del World Jewish Congress, in Valentina Pisanty, *Antisemita, una parola in ostaggio*, Bompiani 2025, pp. 62-63

4 <https://www.aljazeera.com/news/2022/9/25/what-really-happened-during-labours-anti-semitism-crisis> visto il 20 marzo 2026

5 I palestinesi in Israele sono 2.147 milioni, pari al 21,1% della popolazione totale di 10.178 milioni di abitanti. Questi cittadini sono discendenti dei palestinesi che rimasero sul loro territorio dopo la Nakba del 1948, quando circa 750.000 palestinesi furono espulsi o fuggirono durante la guerra che portò alla fondazione di Israele. Costituiscono quindi una popolazione autoctona e indigena della regione storica della Palestina.

6 la **Legge del Ritorno del 1950** (emendata nel 1970 con l'accettazione del principio della conversione) stabilisce che "ebreo" è colui che è nato da madre ebrea o si è convertito all'ebraismo, e non appartiene a un'altra religione. Lo Stato di Israele riconosce quindi il convertito (chiamato gher o giyoret) come ebreo a pieno titolo ai fini della cittadinanza, esattamente come un ebreo per nascita e sono le istituzioni politico-amministrative e non quelle religiose ad avere la titolarità del riconoscimento in modo che i criteri siano più coloniali che religiosi.

7 popolo che è un insieme di individui su una terra che condividono da secoli e che li ha portati all'integrazione (vedi il caso italiano). Il diritto internazionale e la scienza politica riconoscono che un popolo può essere accomunato da molteplici elementi, nessuno dei quali è esclusivamente o necessariamente la religione. La religione può essere uno di questi fattori, ma non è l'unico né è considerato l'elemento fondante per la maggior parte degli Stati moderni, che si definiscono laici o aconfessionali. I tratti identificativi di un popolo sono molteplici e si basano su una combinazione di fattori oggettivi e soggettivi come la condivisione di una stessa lingua o di una base linguistica comune. Cultura e tradizioni: un insieme di usi, costumi, produzioni artistiche e letterarie. Territorio e storia: la condivisione di una memoria storica, di eventi fondativi e di un legame con un territorio. Economia e interessi: l'integrazione economica e la condivisione di interessi materiali. Identità soggettiva: la volontà collettiva di sentirsi e riconoscersi come parte di quella comunità, ovvero il principio di autodeterminazione. Questo insieme di fattori è ciò che forma una coscienza nazionale. La fonte fondamentale è la Carta delle Nazioni Unite del 1945,

non si individua solamente tramite una religione) può essere di per sé razzista, può nascondere la propria natura coloniale e gli effetti si vedono sul campo. Di fronte a questo “takeover” della definizione, diversi studiosi israeliani ed ebrei hanno elaborato definizioni alternative – il Nexus Document e la Jerusalem Declaration on Antisemitism, entrambe del 2021 – nel tentativo di ristabilire un confine tra antisemitismo e antisionismo, negando che i due termini siano sinonimi e coestensivi. L’obiettivo è riportare al centro della definizione il significato storico della parola, che i nuovi usi spingono ai margini, e impedire che la critica a uno Stato venga confusa con la discriminazione razziale. L’uso strumentale del concetto si inserisce in un più ampio quadro geopolitico. **La Risoluzione 3379 dell’ONU**, che equiparava razzismo e sionismo, fu promossa dall’Unione Sovietica nel contesto del riarmo di Egitto e Siria prima della guerra dello Yom Kippur (1973), conflitto dal quale Israele fu salvata dall’intervento statunitense. Abrogata nel 1991, la risoluzione segnava un passaggio in cui la condanna politica di Israele era ancora possibile nel diritto internazionale. Oggi, invece, si assiste a un’inversione di tendenza: la Germania ha fatto della sicurezza di Israele una “ragione di Stato” non negoziabile, firmando quello che è stato definito un “assegno in bianco” tra ex carnefici ed ex vittime. Il nuovo catechismo tedesco del 2021 equipara esplicitamente antisemitismo ad antisionismo, determinando una forte repressione delle lotte di solidarietà con la Palestina, in particolare nei confronti delle comunità di migranti arabi. L’insieme degli elementi raccolti mostra come la ridefinizione del concetto di antisemitismo abbia prodotto un rovesciamento paradossale: uno strumento nato per combattere il razzismo antiebraico viene oggi impiegato per schermare da critica le politiche di uno Stato, per promuovere di fatto l’apartheid sionista in Palestina, per delegittimare il diritto alla solidarietà con i palestinesi e per equiparare l’antisionismo a una forma di odio razziale. La contraddizione interna alla **definizione IHRA**, le iniziative di studiosi ebrei per ristabilire un confine analitico, il ruolo attivo di apparati statuali israeliani nella promozione della definizione e l’integrazione di questa operazione in alleanze geopolitiche consolidate – in primis con la Germania – costituiscono altrettanti indicatori di un processo in cui la memoria della Shoah e la lotta all’antisemitismo vengono trasformate in risorse politiche al servizio di una strategia di immunizzazione dello Stato di Israele. Al pari della difesa missilistica la dichiarazione dell’Irah appare quindi come l’Iron dome ideologico dell’entità sionista, così come la ha criticata il celebre intellettuale ebreo-israeliano Amos Goldberg.

1.1 Contesto Generale

Il disegno di legge per il contrasto all’antisemitismo, noto come “Ddl Romeo” (Atto Senato 1004), rappresenta uno dei provvedimenti più complessi e dibattuti della XIX legislatura. Il suo iter, conclusosi al Senato il 3 marzo 2026 con un voto che ha spaccato il centrosinistra, ha messo in luce le profonde tensioni tra la necessità di proteggere la comunità ebraica (in un contesto di presunta recrudescenza degli episodi di odio post-7 ottobre) e la necessità di lasciare spazio alla critica e alle manifestazioni contro le ingiustizie che si stanno perpetrando in Palestina e in Medio Oriente. A nostro avviso, questa recrudescenza è solo presunta e viene addotta strumentalmente. Come attivisti e partecipanti a manifestazioni di massa in solidarietà con la Palestina e il suo popolo che resiste all’oppressione coloniale, non assistiamo a episodi di odio e violenza verso gli ebrei, ma a una ferma contestazione della politica sionista e razzista di Israele. Non ci pare infatti che neppure i fascisti di CasaPound, Ordine Nuovo, Casagù – apertamente fascisti e nostri avversari che non dovrebbero nemmeno esistere, e che per posizione storica ed ideologica sono da sempre antisemiti – stiano praticando l’antiebraismo. Al contrario, i successori dei partiti che hanno storicamente praticato l’antisemitismo e ai quali questi gruppi nazifascisti (Vannacci compreso) fanno riferimento sono oggi al governo e appoggiano Israele e la politica sionista anche in casa nostra. Dal canto loro, le piazze pro-Palestina sono antirazziste, antifasciste, antinaziste, e quindi coerentemente antisioniste, dal momento che il sionismo ha collaborato e

che all’articolo 1, paragrafo 2, sancisce il principio dell’autodeterminazione dei popoli come fine dell’ONU. La Basic Law riprende proprio il principio di autodeterminazione dell’Onu distorto il significato per scusare il proprio razzismo.

collabora con i regimi più reazionari della terra e la strutturazione dell'apartheid in Palestina ai danni dei non ebrei è ormai una realtà consolidata e documentata. Le nostre manifestazioni non sono antisemite per due ragioni fondamentali: primo, perché rifiutiamo una definizione religiosa e identitaria (i semiti sono anche gli arabi, facendo parte della biblica famiglia di Sem); secondo, e soprattutto, perché il nostro è un movimento laico e antirazzista, in cui non trovano spazio persecuzioni religiose e razziali, ma solo coerenti politiche antifasciste. Come si può quindi tentare di toglierci la libertà di criticare i politici e i coloni sionisti che usano strumentalmente la dottrina religiosa ebraica come collante nazionale e suprematista per la loro politica razzista? Come si può impedirci di definire con il suo nome la pratica di uno stato che, per le sue caratteristiche, può essere a ragione paragonata a quella nazista e fascista? Se vogliono che smettiamo di fare questa accusa, smettano di avere una eguale pratica!⁸ Il dibattito in Senato, in Parlamento e le scelte del Governo si sono incentrati sulla necessità di fare una legge specifica e sulla definizione stessa di "antisemitismo" da adottare, mentre contemporaneamente si mettevano in galera attivisti pro-Palestina (come nel caso di Tareq, Ali, Mansour e molti altri), senza fare nulla per fermare il genocidio a Gaza e la colonizzazione della Palestina. Questa scelta è dettata dagli interessi del capitalismo nostrano in Medio Oriente e dal proprio schieramento con l'asse USA-UE-israele, anche nella recente aggressione all'Iran.

2. Le Radici della Controversia: Definizione IHRA vs. Dichiarazione di Gerusalemme

Il cuore del conflitto politico e culturale risiede nella scelta della definizione di antisemitismo da incorporare nella legge. Anche **Amos Goldberg**, storico ebreo\israeliano dell'Olocausto e co-autore della Dichiarazione di Gerusalemme sull'antisemitismo, ritiene che la definizione IHRA non sia un genuino strumento contro l'antisemitismo, ma piuttosto un mezzo politico per proteggere Israele dalle critiche. A tal proposito riprende l'espressione del filosofo Adi Ophir definendola come l'**"Iron Dome diplomatico"** di Israele, ovvero **un sistema di difesa ideologico che intercetta e neutralizza le critiche politiche allo Stato ebraico**, specialmente quelle relative all'occupazione, agli insediamenti e all'apartheid. Secondo Goldberg, invece di discutere le politiche israeliane, il dibattito viene sistematicamente spostato sulla questione se parlarne sia antisemita. La definizione IHRA è così diventata uno strumento per mettere a tacere qualsiasi critica legittima alla politica israeliana e per limitare la libertà di espressione⁹, creando un muro di fuoco intorno a Israele che lo protegge da critiche che sarebbero considerate normali per qualsiasi altro paese. Goldberg sottolinea inoltre una contraddizione di fondo: la lotta all'antisemitismo è nata storicamente per proteggere una minoranza vulnerabile, gli ebrei, dallo Stato e dalla società maggioritaria, ma oggi la definizione IHRA viene usata da Israele, uno Stato potente e non una minoranza, per perseguire i palestinesi, un gruppo subordinato e senza diritti, stravolgendo così il senso originario della lotta all'antisemitismo. Infine, Goldberg sostiene che concentrandosi ossessivamente sulla critica a Israele, la definizione IHRA distoglie l'attenzione dalle vere minacce antisemite, che provengono principalmente dall'estrema destra, e permette paradossalmente a veri antisemiti, come alcuni suprematisti bianchi, di essere scagionati purché si dichiarino pubblicamente sostenitori di Israele. Per tutte queste ragioni, Goldberg ha contribuito a redigere la Dichiarazione di Gerusalemme come alternativa capace di distinguere chiaramente tra antisemitismo reale e critica legittima a Israele.

⁸ «Se i sionisti (e i loro sostenitori) troveranno questo paragone [tra nazismo e sionismo] un oltraggio ingiurioso e ingiusto, che smettano semplicemente di fare quello che stanno facendo (...) compreso il genocidio (un'altra specialità nazista)». Bertell Ollman, "Lettera di dimissioni dal popolo ebraico e la lobby israeliana e la politica estera degli Stati Uniti", introduzione in: John Mearsheimer e Stephen Walt, *La lobby israeliana e la politica estera degli Stati Uniti*, Asterios Editore, Trieste, 2007, p. 36.

⁹ <https://www.amnesty.it/antisemitismo-no-alladozione-della-definizione-dellihra/> visto il 7/4/2026

2.1 La Definizione dell'IHRA (testo integrale)

Adottata dall'International Holocaust Remembrance Alliance nel 2016 e già recepita dal governo italiano nel 2020, questa definizione è il testo base del Ddl Romeo.

Definizione operativa di antisemitismo

"L'antisemitismo è una certa percezione degli ebrei, che può essere espressa come odio verso gli ebrei. Le manifestazioni retoriche e fisiche dell'antisemitismo sono dirette contro individui ebrei o non ebrei e/o le loro proprietà, verso le istituzioni della comunità ebraica e le strutture religiose".

Per guidare l'IHRA nel suo lavoro, i seguenti esempi possono servire da illustrazione:

Le manifestazioni potrebbero includere l'attacco allo Stato di Israele, concepito come una collettività ebraica. Tuttavia, critiche simili a quelle rivolte a Israele contro qualsiasi altro paese non possono essere considerate antisemite. L'antisemitismo accusa spesso gli ebrei di cospirare per danneggiare l'umanità, ed è spesso usato per incolpare gli ebrei del "perché le cose vanno male". Si esprime nel discorso, nella scrittura, nelle forme visive e nell'azione e impiega stereotipi sinistri e tratti caratteriali negativi.

Gli esempi contemporanei di antisemitismo nella vita pubblica, nei media, nelle scuole, sul posto di lavoro e nella sfera religiosa potrebbero, tenendo conto del contesto generale, includere, ma non sono limitati a:

1. Invocare, aiutare o giustificare l'uccisione o il danneggiamento degli ebrei in nome di un'ideologia radicale o di una visione estremista della religione.
2. Fare accuse menzognere, disumanizzanti, demonizzanti o stereotipate sugli ebrei in quanto tali o sul potere degli ebrei come collettività – come, in particolare, ma non esclusivamente, il mito di una cospirazione ebraica mondiale o degli ebrei che controllano i media, l'economia, il governo o altre istituzioni sociali.
3. Accusare gli ebrei come popolo di essere responsabili di illeciti reali o immaginari commessi da una singola persona o gruppo ebreo, o anche di atti commessi da non ebrei.
4. Negare il fatto, la portata, i meccanismi (ad esempio le camere a gas) o l'intenzionalità del genocidio del popolo ebraico per mano della Germania nazionalsocialista e dei suoi sostenitori e complici durante la seconda guerra mondiale (l'Olocausto).
5. Accusare gli ebrei come popolo, o Israele come stato, di aver inventato o esagerato l'Olocausto.
6. Accusare i cittadini ebrei di essere più fedeli a Israele, o alle presunte priorità degli ebrei di tutto il mondo, che agli interessi delle loro nazioni.
7. Negare al popolo ebraico il diritto all'autodeterminazione, ad esempio, sostenendo che l'esistenza di uno Stato di Israele è un'impresa razzista.
8. Applicare due pesi e due misure, esigendo da esso un comportamento che non ci si aspetta o non si pretende da nessun'altra nazione democratica.
9. Usare i simboli e le immagini associate all'antisemitismo classico (ad esempio, le affermazioni di ebrei che uccidono Gesù o la calunnia del sangue) per caratterizzare Israele o gli israeliani.
10. Fare paragoni tra la politica israeliana contemporanea e quella dei nazisti.

11. Ritenerne gli ebrei collettivamente responsabili delle azioni dello Stato di Israele.

Il punto critico, per chi si oppone a questa legge, sono i sette esempi che riguardano Israele (dal n. 7 all'11). Secondo i critici (inclusi molti degli audit in Commissione, come la storica **Anna Foa**), questo elenco, se recepito in una legge, rischia di criminalizzare come antisemite le critiche anche aspre, ma legittime, allo Stato di Israele.

2.2 La Definizione del Progetto Nexus (testo integrale)

Il **Progetto Nexus (Nexus Project)** è un'organizzazione non-profit americana fondata nel 2019. Nasce come "Nexus Task Force", ospitato inizialmente dal Knight Program in Media and Religion della Annenberg School for Communication and Journalism della University of Southern California (USC). Il suo scopo principale è analizzare e fornire chiarezza sulle complesse questioni al crocevia tra antisemitismo e le discussioni su Israele e sionismo, offrendo un'alternativa ad altre definizioni, come quella dell'IHRA. Il fondatore e direttore è **Jonathan Jacoby**, che guida sia la Nexus Task Force che il più ampio Nexus Leadership Project. La task force include studiosi di fama come **Derek Penslar** (Co-presidente della Harvard Presidential Task Force on Combating Antisemitism), **Dov Waxman** (UCLA), **Mira Sucharov** (Carleton University) e **Kenneth S. Stern**, che è significativamente il principale estensore della definizione dell'IHRA. Dal 2022, la Nexus Task Force è affiliata al prestigioso Bard Center for the Study of Hate (BCSH) del Bard College. Il "Nexus Document" ha ottenuto un notevole riconoscimento quando è stato citato e apprezzato nella "U.S. National Strategy to Counter Antisemitism" rilasciata dall'amministrazione Biden nel maggio 2023.

Di seguito il testo integrale così come tradotto dal sito in inglese:

Comprendere l'antisemitismo nel suo nesso con Israele e il sionismo

Questa definizione di antisemitismo, e gli esempi che seguono, derivano da un Libro Bianco redatto dalla Nexus Task Force, che esamina le questioni al nesso tra antisemitismo e Israele nella politica americana. La definizione è concepita come una guida per i responsabili politici e i leader delle comunità alle prese con le complessità all'intersezione tra Israele e l'antisemitismo. L'antisemitismo consiste in credenze, atteggiamenti, azioni o condizioni sistemiche antiebraiche. Include credenze e sentimenti negativi sugli ebrei, comportamenti ostili diretti contro gli ebrei (perché sono ebrei) e condizioni che discriminano gli ebrei e ostacolano in modo significativo la loro capacità di partecipare alla vita politica, religiosa, culturale, economica o sociale. Come incarnazione dell'organizzazione e dell'azione collettiva ebraica, Israele è una calamita e un bersaglio di comportamenti antisemiti. Pertanto, è importante che gli ebrei e i loro alleati capiscano cosa è e cosa non è antisemita in relazione a Israele.

Che cos'è l'antisemitismo?

Tutte le accuse di antisemitismo fatte dagli ebrei, come tutte le accuse di discriminazione e oppressione in generale, dovrebbero essere prese in seria considerazione.

Il fatto che i discorsi o i comportamenti riguardanti il sionismo e Israele siano antisemiti dovrebbe basarsi sugli standard di parola o di condotta che si applicano ai comportamenti antisemiti in generale. È antisemita promuovere miti, stereotipi o atteggiamenti sul sionismo e/o su Israele che derivano e/o rafforzano accuse e tropi antisemiti. Questi includono:

- Caratterizzare Israele come parte di una sinistra cospirazione mondiale per il controllo ebraico dei media, dell'economia, del governo o di altre istituzioni finanziarie, culturali o sociali.
- Addossare indiscriminatamente la colpa delle sofferenze e delle ingiustizie in tutto il mondo a una cospirazione ebraica nascosta o all'essere la mano maligna di Israele o del sionismo.
- Ritenere individui o istituzioni, perché ebrei, colpevoli a priori di illeciti reali o immaginari commessi da Israele.
- Considerare gli ebrei come incapaci a priori di mettere da parte la loro lealtà al popolo ebraico e/o a Israele.
- Denigrare o negare l'identità ebraica di certi ebrei perché percepiti come aventi una posizione "sbagliata" (troppo critica o troppo favorevole) su Israele.
- È antisemita usare simboli e immagini che presentano tutti gli ebrei come collettivamente colpevoli per le azioni dello Stato di Israele.
- È antisemita attaccare e/o danneggiare fisicamente un ebreo a causa del suo rapporto con Israele.
- È antisemita trasmettere un'intensa ostilità nei confronti degli ebrei che sono collegati a Israele in un modo che intenzionalmente o irresponsabilmente (agendo con disprezzo per le potenziali conseguenze violente) provoca violenza antisemita.
- È antisemita trattare Israele in modo negativo sulla base della pretesa che solo agli ebrei dovrebbe essere negato il diritto di definirsi come popolo e di esercitare qualsiasi forma di autodeterminazione.
- È antisemita sostenere una soluzione politica che nega agli ebrei il diritto di definirsi come popolo, negando loro – perché sono ebrei – il diritto all'autodeterminazione e/o il diritto alla sicurezza fisica e i pieni diritti umani, civili e religiosi.
- È antisemita trattare Israele in modo diverso solo perché è uno Stato ebraico, utilizzando standard diversi da quelli applicati ad altri paesi.

Cosa non è antisemita?

Come regola generale, la critica al sionismo e a Israele, l'opposizione alle politiche di Israele o l'azione politica nonviolenta diretta contro lo Stato di Israele e/o le sue politiche non dovrebbero, in quanto tali, essere considerate antisemite. Usare le accuse di antisemitismo come strumento per sopprimere le critiche a Israele è pericoloso a molti livelli. Distoglie l'attenzione dall'antisemitismo in buona fede, viola il principio della libertà di espressione e milita contro il dialogo costruttivo e il dibattito tra persone con opinioni diverse. Anche le critiche polemiche, stridenti o dure a Israele per le sue politiche e azioni, comprese quelle che hanno portato alla creazione di Israele, non sono di per sé illegittime o antisemite. L'opposizione al sionismo e/o a Israele non riflette necessariamente una specifica animosità antiebraica né porta intenzionalmente a comportamenti e condizioni antisemite. (Ad esempio, qualcuno potrebbe opporsi al principio del nazionalismo o dell'ideologia etnonazionalista. Allo stesso modo, l'esperienza personale o nazionale di qualcuno può essere stata influenzata negativamente dalla creazione dello Stato di Israele. Queste motivazioni o atteggiamenti nei confronti di Israele e/o del sionismo non costituiscono necessariamente un comportamento antisemita.) Prestare un'attenzione sproporzionata a Israele e trattarlo in modo diverso da altri paesi non è una prova prima facie di antisemitismo. (Ci sono numerose ragioni per dedicare particolare attenzione a Israele e trattare Israele in modo diverso, ad esempio, alcune persone si preoccupano di più di Israele; altre possono prestare più attenzione perché Israele ha un rapporto speciale con gli Stati Uniti e riceve 4 miliardi di dollari in aiuti americani.)

2.3 La "Dichiarazione di Gerusalemme sull'Antisemitismo" (JDA) (testo integrale)

Elaborata nel 2021 da oltre 200 studiosi internazionali del mondo ebraico per rispondere alle ambiguità della definizione IHRA, la JDA propone una definizione di base e una serie di linee guida.

Dichiarazione di Gerusalemme sull'Antisemitismo

Definizione:

L'antisemitismo è la discriminazione, il pregiudizio, l'ostilità o la violenza contro gli ebrei in quanto ebrei (o le istituzioni ebraiche in quanto ebraiche).

Istruzioni:

A. Aspetti generali

1. È razzista essenzializzare (trattare un tratto caratteriale come inerente) o fare generalizzazioni negative su una data popolazione. Ciò che è vero per il razzismo in generale è vero per l'antisemitismo in particolare.
2. Ciò che è particolare nell'antisemitismo classico è l'idea che gli ebrei siano legati alle forze del male. Questo è al centro di molte fantasie anti-ebraiche, come l'idea di una cospirazione ebraica in cui "gli ebrei" possiedono un potere nascosto che usano per promuovere la propria agenda collettiva a spese di altre persone. Questo legame tra gli ebrei e il male continua nel presente: nella fantasia che "gli ebrei" controllino i governi con una "mano nascosta", che possiedano le banche, controllino i media, agiscano come "uno stato nello stato" e siano responsabili della diffusione di malattie (come il Covid-19). Tutte queste caratteristiche possono essere strumentalizzate da cause politiche diverse (e persino antagoniste).
3. L'antisemitismo può manifestarsi con parole, immagini visive e fatti. Esempi di parole antisemite includono l'affermazione che tutti gli ebrei sono ricchi, intrinsecamente avari o antipatriottici. Nelle caricature antisemite, gli ebrei sono spesso raffigurati come grotteschi, con grandi nasi e associati alla ricchezza. Esempi di atti antisemiti sono: aggredire qualcuno perché è ebreo, attaccare una sinagoga, imbrattare svastiche sulle tombe ebraiche o rifiutarsi di assumere o promuovere persone perché sono ebrei.
4. L'antisemitismo può essere diretto o indiretto, esplicito o codificato. Ad esempio, "I Rothschild controllano il mondo" è un'affermazione in codice sul presunto potere degli "ebrei" sulle banche e sulla finanza internazionale. Allo stesso modo, ritrarre Israele come il male supremo o esagerare grossolanamente la sua reale influenza può essere un modo codificato di razzializzare e stigmatizzare gli ebrei. In molti casi, l'identificazione del discorso in codice è una questione di contesto e di giudizio, tenendo conto di queste linee guida.
5. Negare o minimizzare l'Olocausto sostenendo che il deliberato genocidio nazista degli ebrei non ha avuto luogo, o che non ci sono stati campi di sterminio o camere a gas, o che il numero delle vittime è stato una frazione del totale effettivo, è antisemita.

B. Israele e Palestina: esempi che, a prima vista, sono antisemiti

1. Applicare i simboli, le immagini e gli stereotipi negativi dell'antisemitismo classico (vedi linee guida 2 e 3) allo Stato di Israele.

2. Ritenere gli ebrei collettivamente responsabili della condotta di Israele o trattare gli ebrei, semplicemente perché sono ebrei, come agenti di Israele.
3. Richiedere alle persone, perché sono ebrei, di condannare pubblicamente Israele o il sionismo (ad esempio, in un incontro politico).
4. Supponendo che gli ebrei non israeliani, semplicemente perché sono ebrei, siano necessariamente più fedeli a Israele che ai loro paesi.
5. Negare il diritto degli ebrei nello Stato di Israele di esistere e prosperare, collettivamente e individualmente, come ebrei, in conformità con il principio di uguaglianza.

C. Israele e Palestina: esempi che, a prima vista, non sono antisemiti (indipendentemente dal fatto che si approvi o meno il punto di vista o l'azione)

1. Sostenere la richiesta palestinese di giustizia e la piena concessione dei loro diritti politici, nazionali, civili e umani, come incapsulato nel diritto internazionale.
2. Criticare o opporsi al sionismo come una forma di nazionalismo, o sostenere una varietà di accordi costituzionali per ebrei e palestinesi nell'area tra il fiume Giordano e il Mediterraneo. Non è antisemita sostenere accordi che accordano piena uguaglianza a tutti gli abitanti "tra il fiume e il mare", sia in due stati, uno stato binazionale, uno stato democratico unitario, uno stato federale o in qualsiasi altra forma.
3. Critiche basate sull'evidenza di Israele come stato. Ciò include le sue istituzioni e i suoi principi fondanti. Include anche le sue politiche e pratiche, interne ed esterne, come la condotta di Israele in Cisgiordania e Gaza, il ruolo che Israele svolge nella regione, o qualsiasi altro modo in cui, come stato, influenza gli eventi nel mondo. Non è antisemita denunciare la discriminazione razziale sistematica. In generale, le stesse norme di dibattito che si applicano ad altri Stati e ad altri conflitti sull'autodeterminazione nazionale si applicano nel caso di Israele e Palestina.
4. Il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni sono forme comuni e non violente di protesta politica contro gli Stati. Nel caso israeliano non sono, in sé e per sé, antisemiti.
5. Il discorso politico non deve essere misurato, proporzionato, temperato o ragionevole per essere protetto dall'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo o dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e da altri strumenti sui diritti umani. Le critiche che alcuni possono considerare eccessive o controverse, o che riflettono un "doppio standard", non sono, di per sé, antisemite. In generale, la linea di demarcazione tra discorsi antisemiti e non antisemiti è diversa da quella tra discorsi irragionevoli e ragionevoli.

La sua importanza risiede nella netta distinzione che opera. La sezione C, in particolare, è stata il cavallo di battaglia delle opposizioni (AVS e M5S) nel corso dell'iter parlamentare, presentata come alternativa alla definizione IHRA.

3. Il Nodo Politico: Antisemitismo, Antisionismo e Diritto di Critica

La questione cruciale, emersa in tutti i dibattiti in Commissione e in Aula, è se l'antisionismo (la negazione del diritto all'esistenza di Israele come stato ebraico) sia di per sé una forma di antisemitismo.

•**La posizione della maggioranza e di Italia Viva:** Pur distinguendo formalmente i due concetti, sostengono che, nella pratica, molte forme di antisionismo virano verso l'antisemitismo, specialmente quando negano il diritto all'esistenza dello Stato di Israele, applicano standard diversi o incolpano tutti gli ebrei delle politiche del governo israeliano. Il senatore Malan (Fdi) ha esemplificato come la richiesta di rendere conto delle politiche di Netanyahu a un ebreo italiano

sia di fatto una forma di razzismo. Il senatore Scalfarotto (IV) ha sottolineato come a Israele vengano riservate critiche che non si applicano ad altri stati.

•**La posizione delle opposizioni (PD, M5S, AVS) e degli studiosi critici:** Sostengono che equiparare i due concetti è un pericoloso cortocircuito che reprime il dissenso e confonde il piano del diritto internazionale con quello del pregiudizio razziale. Il senatore De Cristofaro (AVS) ha più volte citato le parole dello scrittore israeliano Abraham Yeoshua, secondo cui accusare di antisemitismo chi è antisionista rischia di aumentare il numero degli antisemiti. La senatrice Maiorino (M5S) ha ribadito che l'antisemitismo è odio verso le persone ebraiche, mentre l'antisionismo è un'opinione politica.

4. Le Proposte Legislative in Campo: un Confronto

Durante l'iter sono confluite diverse proposte, offrendo un ventaglio di soluzioni nei seguenti Disegni di Legge.

•**4.1 Ddl Romeo – Lega (Atto Senato 1004 – presentato al Senato il 30 gennaio 2024) – Testo Base:** Il testo più sintetico e incisivo. Composto di tre articoli, oltre ad adottare la definizione IHRA, conteneva l'articolo 3 che permetteva di negare l'autorizzazione a manifestazioni in caso di "grave rischio potenziale" di atti antisemiti. Questo articolo, ritenuto da molti una "censura preventiva" (sen. De Cristofaro, sen. Maiorino), è stato poi rimosso durante l'esame.

•**4.2 Ddl Gasparri – Forza Italia (Atto Senato 1627 – presentato al Senato il 6 agosto 2025) – L'Approccio Penalistico:** Il più severo. All'articolo 4 proponeva modifiche al codice penale (art. 604-bis) per introdurre un'aggravante specifica per atti contro gli ebrei e, in particolare, per la negazione del diritto all'esistenza dello Stato di Israele (reclusione da 2 a 6 anni). Prevedeva un aumento di pena fino alla metà per l'uso di simboli antisemiti o la negazione della Shoah. **Queste pene, ma non i principi di individuazione, sono state cassate nel Dddl Romeo che andrà in discussione alla Camera dei Deputati. L'approccio penalistico con pene da 2 a 6 anni è stato invece recepito, assorbito dalla "legge sul negazionismo" (approvata alla Camera il 26 marzo 2026) che prevede la stessa pena (da 2 a 6 anni) per chi diffonde propaganda basata sulla negazione della Shoah o di altri crimini internazionali.**

•**4.3 Ddl Delrio – Pd (Atto Senato 1722 presentato al Senato il 20 novembre 2025) – La Delega sul Web:** Si concentrava sul contrasto all'odio online, conferendo una delega al governo per intervenire sulle piattaforme digitali e rafforzare il ruolo dell'AGCOM. Un tentativo di modernizzare la legge introducendo anche il controllo nelle scuole attraverso un "soggetto preposto alla verifica e al monitoraggio delle azioni per contrastare i fenomeni di antisemitismo". Un vero e proprio **sceriffo** come è stato detto. Il 4 marzo 2026 è stato **assorbito** il 4 marzo 2026 nel testo unificato basato sul DdL del leghista Romeo, e successivamente sono intervenute modifiche sostanziali che hanno portato a una **versione più "attenuata"**, concentrata su misure educative e di monitoraggio piuttosto che su figure di controllo.

•**4.4 Ddl Giorgis – Pd (Atto Senato 1765 – presentato al Senato il 22 gennaio 2026) – L'Approccio di Sistema:** Il testo più organico e ambizioso. Abbracciava un approccio a 360 gradi, non limitandosi all'antisemitismo ma contrastando "ogni forma di odio e discriminazione". Istituiva un Osservatorio nazionale e un Fondo dedicato con una dotazione annua di 10 milioni di euro, elemento considerato cruciale dal PD per dare sostanza alle politiche di prevenzione. **Criticava la definizione Ihra e per questo è stato di fatto abbandonato:** l'impianto "a 360 gradi" e il fondo da 10 milioni da lui proposti sono stati accantonati. La sua proposta di una definizione generale di odio, che includesse l'antisemitismo senza equipararlo tout court alla critica a Israele, è stata accantonata a favore dell'approccio più restrittivo del centrodestra.

•**4.5 Ddl Gelmini – gruppo "Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati-MAIE-CP" (Atto Senato 1757 – presentato al Senato il 13 gennaio 2026) – Il Focus Culturale e Scolastico:** Puntava sulla prevenzione culturale a lungo termine, con un'attenzione specifica al mondo della scuola e dell'università. Proponeva l'inserimento strutturale dello studio della storia ebraica nei

programmi e la formazione del personale scolastico. **Assorbito il 27 gennaio 2026 nel testo unificato basato sul DDL Romeo.**

•**4.6 Ddl Malan (Atto Senato 1762 - presentato al Senato il 20 gennaio 2026) - La Strategia Nazionale:** Proponeva il rafforzamento del Coordinatore nazionale per la lotta all'antisemitismo e l'adozione triennale di una Strategia nazionale, coinvolgendo istituzioni come il Museo della Shoah e l'UCEI in un gruppo tecnico di lavoro. **Assorbito il 4 marzo 2026 nel testo unificato basato sul DDL Romeo.**

5. Cronistoria Dettagliata dell'Iter Parlamentare

5.1 Genesi e Primo Esame (2024 - Estate 2025)

Il ddl Romeo (n. 1004) viene presentato il 30 gennaio 2024. Seguono i ddl Scalfarotto (n. 1575) e Gasparri (n. 1627). Il 5 agosto 2025 l'esame in Commissione in sede redigente viene rimesso in sede referente su richiesta delle opposizioni, che ne chiedono un approfondimento maggiore (sen. De Cristofaro, sen. Maiorino).

5.2 L'Incriminatione e l'Inizio del Lavoro Istruttorio (Agosto - Dicembre 2025)

Iniziano le audizioni informali, che proseguono a settembre con studiosi come Anna Foa e Simone Oggioni. A dicembre viene assegnato e abbinato il ddl Delrio (n. 1722). Si pianificano nuove audizioni, tra cui quella dell'UCEI (Unione Comunità Ebraiche Italiane).

5.3 La Svolta e l'Adozione del Testo Base (Gennaio 2026)

Le audizioni si concludono il 15 gennaio con la presidente UCEI Noemi Di Segni e il Coordinatore nazionale Pasquale Angelosanto. Dopo un acceso dibattito procedurale (21 gennaio), la Commissione sceglie la via più rapida: adottare un testo base anziché istituire un comitato ristretto. Il **27 gennaio**, in coincidenza con il Giorno della Memoria, la relatrice Pirovano propone e fa adottare il **ddl Romeo (n. 1004) come testo base**, nonostante le critiche di PD, M5S e AVS che lo ritengono troppo polarizzante.

5.4 La Fase Emendativa e le Spaccature (Febbraio 2026)

La discussione generale si tiene tra il 28 gennaio e il 4 febbraio. Emergono tutte le anime del dibattito:

- AVS** (De Cristofaro, Magni) si oppone alla necessità stessa di una nuova legge, ritenendo sufficiente la legge Mancino, e critica l'adozione dell'IHRA.
- M5S** (Maiorino, Gaudiano) chiede di non confondere antisemitismo e critica a Israele, definendo la definizione IHRA una "bussola orientativa" ma non una norma giuridica.
- PD** (Camusso, Parrini, Giorgis, Delrio) cerca una mediazione, sostenendo un approccio più sistemico e la necessità di stanziare fondi adeguati.
- Forza Italia** (Gasparri, Malan) e **Lega** (Romeo, Tosato) difendono la specificità storica dell'antisemitismo e la necessità di una legge forte.
- Italia Viva** (Scalfarotto, Musolino) condivide l'impianto di fondo, ponendo l'accento sulla difesa di Israele.

Il **10 febbraio** scade il termine per la presentazione degli emendamenti. Ne vengono presentati circa 80. La Commissione Bilancio richiede una relazione tecnica. L'opposizione (con gli emendamenti 1.17 e 1.18) propone di sostituire la definizione IHRA con la "Dichiarazione di Gerusalemme". La senatrice Gelmini propone emendamenti per mitigare l'articolo 3, mentre il senatore Gasparri difende il suo approccio penalistico con emendamenti all'articolo 604-bis.

5.5 Il Voto Finale al Senato e il Rinvio alla Camera (3 Marzo 2026)

L'Aula del Senato vota il **3 marzo 2026**. **Modifiche approvate:** L'articolo 3, il più controverso, viene **soppresso** grazie a un emendamento che trova un asse tra la maggioranza e l'area riformista del PD (Delrio). La definizione IHRA viene **confermata**. **Il voto:** Il testo passa con **105 sì, 24 no e 21 astenuti**. M5S e AVS votano contro. Il PD si astiene, ma una parte dei suoi senatori (tra cui Delrio, Casini, Zampa) vota a favore, sancendo una spaccatura interna. **Il disegno di legge sull'antisemitismo è stato approvato al Senato il 4 marzo 2026** con 105 favorevoli, 24 contrari, 21 astenuti. Hanno votato contro M5S e AVS; PD diviso (21 astenuti, 6 favorevoli); favorevoli centrodestra, Italia Viva, Azione (1), Autonomie (5). Giannangeli¹⁰ sottolinea che la definizione IHRA è «meramente operativa, priva di valore legale» secondo il suo estensore Kenneth Stern (sionista). Rischio di incostituzionalità per contrasto con artt. 3 (uguaglianza), 17 e 21 (riunione e espressione), 33 (libertà di insegnamento). L'art. 3 del testo originario (diniego autorizzazione manifestazioni per "grave rischio potenziale" di atti antisemiti) è stato cassato. Alla fine il testo unificato ha recepito l'impostazione del DDL Romeo, basata sull'adozione formale della definizione IHRA, sebbene in una versione "attenuata" che ha eliminato le sanzioni penali e il divieto di manifestazioni

5,6 Criticità strutturali della proposta di legge su antisionismo /antisemitismo e Legge Mancino 205/1993

La proposta di introdurre una legge specifica che equipari l'antisionismo all'antisemitismo, spesso facendo riferimento alla definizione operativa dell'IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance), presenta profili di criticità insormontabili nel quadro giuridico italiano. La prima e più rilevante criticità è che tale legge comprime illegittimamente la libertà di espressione, garantita dall'articolo 21 della Costituzione¹¹. Trasformare in norma penale vincolante una definizione nata come strumento educativo e di sensibilizzazione – come la stessa IHRA precisa – introduce un'incertezza interpretativa tale da esporre a sanzione forme di critica politica legittima allo Stato di Israele, come il paragone delle sue politiche con altre realtà storiche o la negazione del suo diritto all'autodeterminazione in quanto entità politica. Questo

10 <https://www.pressenza.com/it/2026/03/i-pericoli-del-disegno-di-legge-sullantisemitismo-intervista-allavvocato-ugo-giannangeli/> visto il 31/03/2026

11 Articolo 21: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni". Altri articoli costituzionali espressamente violati: Articolo 33: L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Articolo 9: La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

rischio è stato esplicitamente riconosciuto da senatori quali Alessandra Maiorino (M5S), che hanno dichiarato in Aula che equiparare antisionismo e antisemitismo è un errore storico, e da giuristi come Simone Oggioni, secondo i quali gli indicatori IHRA, se resi vincolanti, determinano applicazioni diseguali e arbitrarie da parte dei giudici.

La seconda certezza è che le norme penali per punire l'antisemitismo esistono già pienamente nel nostro ordinamento. **Gli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale**, come già ricordato, puniscono rispettivamente la propaganda di idee fondate su odio razziale, etnico o religioso e l'aggravante per qualsiasi altro reato commesso con finalità di discriminazione. **La legge Mancino (n. 205/1993)** ha da tempo costituito il fondamento normativo contro ogni forma di discriminazione razziale, e la giurisprudenza della Cassazione ha già applicato queste disposizioni a episodi concreti di antisemitismo, dalle ingiurie con epiteti antisemiti agli atti di violenza motivati da odio verso gli ebrei. *Lo stesso senatore Maurizio Gasparri (FI), tra i primi firmatari di una delle proposte, ha ammesso durante l'iter parlamentare di aver ritirato le sanzioni penali dal proprio testo proprio perché già coperte dalla legge Mancino e dal codice penale. Ne consegue che l'unico effetto di una nuova legge sarebbe puramente simbolico, o peggio, distorsivo, aggiungendo confusione normativa laddove esiste già un quadro chiaro e collaudato. Di fatto quella basata sul Ddl Romeo sarebbe una legge pienamente ideologica e propagandistica, basata sulla falsificazione della storia e dell'attualità, per inasprire il controllo sulla critica ad Israele e fiaccare il movimento politico di massa in supporto e in solidarietà alla Palestina e alla sua Resistenza.*

La legge, divenuta operativa il 25 giugno 1993, è il principale strumento normativo italiano contro la discriminazione razziale, etnica e religiosa. Non si limita a punire la violenza fisica, ma interviene a monte, colpendo l'istigazione, la propaganda e la semplice appartenenza a gruppi discriminatori. Le sue disposizioni sono oggi in gran parte contenute nell'art. 604-bis del codice penale. Le condotte vietate e le pene attuali (dopo le modifiche del 2016 e 2017) La norma distingue tre livelli di gravità, con pene notevolmente inasprite rispetto alla versione originale per i casi più gravi. 1. **Propaganda di idee razziste e discriminazione.** Cosa si intende: diffondere idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, o istigare a commettere (o commettere) atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Un esempio è negare un servizio o un diritto per questi motivi. Pena attuale: **reclusione fino a 1 anno e 6 mesi o multa fino a 6.000 euro.** 2. **Violenza e provocazione alla violenza.** Cosa si intende: in qualsiasi modo istigare a commettere o commettere atti di violenza, o atti di provocazione alla violenza, per i motivi sopra elencati. Pena attuale: **reclusione da 6 mesi a 4 anni.** 3. **Appartenenza a gruppi discriminatori.** Cosa si intende: la legge vieta ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo che inciti alla discriminazione o alla violenza. Pena per la partecipazione o assistenza: **reclusione da 6 mesi a 4 anni. Pena per la promozione o la direzione: reclusione da 1 a 6 anni. L'Aggravante di negazionismo** (introdotta nel 2016 e modificata nel 2017). Cosa si intende: le condotte di propaganda, istigazione e incitamento all'odio vengono punite molto più severamente se si fondano sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. **Pena attuale: la pena è aumentata fino alla reclusione da 2 a 6 anni.** È fondamentale sottolineare che si tratta di un'aggravante, non di un reato a sé stante, che si applica alle condotte di propaganda e istigazione quando generano un concreto pericolo di diffusione. **Oltre alla reclusione**, il giudice può applicare sanzioni accessorie, come: **lavoro di pubblica utilità obbligatorio** (ad esempio, restauro di monumenti danneggiati con simboli discriminatori o attività in favore di associazioni di volontariato). **Obbligo di coprifuoco** (rientrare a casa entro un'ora prestabilita e non uscirne fino a una certa ora, per un massimo di un anno). **Sospensione della patente di guida e del passaporto. Divieto di detenzione di armi. Divieto di propaganda elettorale fino a tre anni.** Inoltre, per i reati aggravati dall'odio razziale ai sensi dell'art. 3 della legge, il Ministro dell'Interno può disporre lo scioglimento dell'associazione e la confisca dei beni. La fonte della discrepanza: le modifiche nel tempo Prima del 2016: La pena per le semplici "idee razziste" era già la reclusione fino a 3 anni, mentre per la "propaganda" era fino a un anno e sei mesi. Era in vigore una formulazione diversa, senza l'attuale aggravante del negazionismo. Dal 2017 in poi (versione

attuale), la legge è stata modificata con l'introduzione dell'aggravante del negazionismo, che ha portato la pena massima per le condotte più gravi (**istigazione all'odio basata sulla negazione della Shoah**) da **4 a 6 anni di reclusione**, creando una differenziazione più netta tra i vari livelli di gravità.

Come ha osservato il professor David Meghnagi, presidente del Comitato accademico europeo per la lotta all'antisemitismo, **le linee guida IHRA erano state già approvate dal governo Draghi**, ma non sono diventate buone pratiche condivise da comuni e università, che le hanno largamente ignorate (per fortuna diremmo noi). Per lui aggiungere una legge non serve a nulla se le istituzioni non applicano quelle esistenti e non risolve il problema dell'inerzia istituzionale o della mancata formazione degli operatori del diritto e della pubblica amministrazione. Ma quello che è più importante dal nostro punto di vista è che la proposta risulta inevitabilmente strumentalizzabile per criminalizzare il movimento di solidarietà con la Palestina e ogni critica politica alle scelte del governo israeliano, come denunciato da Gianfranco Pagliarulo (ANPI) e da altri osservatori tra cui Amnesty International e molti attivisti del movimento per la Palestina come noi. La distinzione tra antisionismo (critica a un'entità politica) e antisemitismo (odio verso un popolo) è netta sul piano logico e storico, e una legge che la confonde finisce per indebolire proprio la lotta contro il vero antisemitismo, anziché rafforzarla. **In conclusione, il dissenso su questa legge non riguarda il dovere di contrastare l'antisemitismo, ma la certezza che le norme penali ci sono già, che la nuova legge limiterebbe la libertà di espressione e che il problema vero per lo stato è l'applicazione effettiva delle disposizioni vigenti, non l'accumulo di ulteriori divieti e cavilli interpretativi. Per il movimento di solidarietà con la Palestina il problema rimane politico: tutelare la completa libertà di critica al sionismo e l'accusa di razzismo e colonialismo di Israele.**

Il testo passa ora all'esame della Camera dei Deputati.

6. Attualità del Provvedimento e Prospettive Future (al 19 marzo 2026)

Alla data odierna, il disegno di legge si trova in **prima lettura alla Camera dei Deputati**. Il percorso che attende il provvedimento è complesso:

- 1. Esame in Commissione:** Dovrà essere esaminato dalle commissioni competenti (Affari Costituzionali, Giustizia) di Montecitorio. Qui il dibattito potrebbe riaprirsi.
- 2. Voto in Aula alla Camera:** L'Assemblea della Camera voterà il testo con le eventuali modifiche. Il voto sarà probabilmente serrato.
- 3. Il "Navette":** Se la Camera approverà modifiche, il testo tornerà al Senato per una seconda lettura, innescando il cosiddetto "navette" tra i due rami del Parlamento fino all'approvazione di un testo identico.

La legge non è quindi definitiva. L'esito finale dipenderà dalla capacità di trovare una sintesi, in particolare sulla definizione IHRA, e dalla rapidità con cui le Camere riusciranno a procedere. La spaccatura nel centrosinistra lascia presagire un dibattito ancora molto acceso.

7. Premessa sulle considerazioni al decreto sicurezza - Il Nuovo Volto della Repressione: Dal Controllo Sociale alla Criminalizzazione della Solidarietà

7.1 L'Intensificazione dell'Offensiva Statale

L'attuale fase politica italiana è caratterizzata da un'intensificazione senza precedenti della repressione statale nei confronti dei movimenti sociali, sindacali e politici. Questa offensiva non nasce dal nulla, ma affonda le sue radici in un processo iniziato ben prima del governo Meloni, e

che negli ultimi anni ha subito un'accelerazione qualitativa e quantitativa con un carattere di emergenza continua inaugurato con le misure restrittive legate alla pandemia da Covid-19, che possiamo considerare, nella prospettiva di questo documento, come un grande esperimento di controllo sociale. Già nel 2022 si registrano le denunce di 14 studenti a Firenze per occupazioni scolastiche; processi a 17 antifascisti per aver interrotto un comizio neofascista; licenziamenti di lavoratori per attività sindacale; restrizioni ai percorsi di manifestazione e controllo del dissenso mediatico; sospensioni dal lavoro di medici, infermieri e operatori sanitari per mancato rispetto dell'obbligo vaccinale, con conseguente depotenziamento della sanità pubblica. Quello che allora appariva come un insieme di episodi repressivi frammentati si è oggi compiutamente strutturato in un disegno organico di legislazione d'emergenza permanente. L'obiettivo è chiaro: restringere gli spazi di agibilità sociale, sindacale e politica del proletariato, anticipando e neutralizzando qualsiasi forma di conflitto, in un contesto internazionale segnato dalla guerra e dalla necessità di "pacificare" il fronte interno.

7,2 Il Pacchetto Sicurezza: Norme, Obiettivi e Bersagli

Il primo provvedimento in ordine di tempo è il Disegno di Legge 1660, presentato il 22 gennaio 2024 dai ministri Piantedosi, Nordio e Crosetto. Si tratta di un disegno di legge ordinario che ha completato l'iter alla Camera il 18 settembre 2024 ed è attualmente fermo al Senato. Le sue misure più rilevanti includono la trasformazione del blocco stradale da illecito amministrativo a reato penale, con pene da sei mesi a due anni se commesso da più persone riunite; l'introduzione del reato di "resistenza violenta o minacciosa" contro le grandi opere come la TAV o il ponte sullo Stretto, con pene fino a 20 anni; norme severe contro le rivolte in carcere e nei CPR; e il divieto di vendita di schede SIM ai migranti privi di permesso di soggiorno. Questo provvedimento è stato contestato da movimenti studenteschi e figure pubbliche come Zerocalcare, Ilaria Salis e Luigi Manconi, che lo hanno definito "liberticida". Il secondo provvedimento è la Legge 80 del 9 giugno 2025, che converte il decreto-legge 48 del 11 aprile 2025. Questa è già una legge definitivamente in vigore e ha introdotto misure che in parte anticipano e in parte vanno oltre il DDL 1660. La novità più significativa è l'introduzione dell'articolo 634-bis del codice penale, che punisce l'occupazione arbitraria di un immobile destinato a domicilio altrui con pene severe. A questo si aggiunge l'articolo 321-bis del codice di procedura penale, che consente il rilascio immediato dell'immobile occupato su richiesta del pubblico ministero, ma solo se si tratta dell'unica abitazione effettiva del denunciante. La legge 80 ha anche esteso i poteri dei servizi segreti, autorizzandoli a dirigere e organizzare associazioni terroristiche sotto copertura con preventiva autorizzazione di Palazzo Chigi, una disposizione che ha suscitato allarme per i richiami alla "strategia della tensione". Altre misure includono l'aggravamento delle pene per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, la truffa aggravata agli anziani, e il contrasto all'accattonaggio con l'articolo 600-octies del codice penale. Il terzo e più recente provvedimento è il Decreto-Legge 24 febbraio 2026, n. 23, approvato dal Consiglio dei ministri il 5 febbraio 2026 in risposta agli scontri di Torino ed entrato in vigore il 25 febbraio 2026. Questo decreto è attualmente in vigore come provvedimento provvisorio e deve essere convertito dal Parlamento entro il 24 aprile 2026. Le sue misure più significative riguardano innanzitutto le armi bianche: diventa reato portare fuori casa senza giustificato motivo coltelli con lama superiore a 8 cm, con pena da sei mesi a tre anni di reclusione; è assolutamente vietato portare coltelli a scatto, a farfalla, a doppio taglio o apribili con una sola mano. Per le manifestazioni, vengono introdotte sanzioni amministrative da 1.000 a 10.000 euro per l'omesso preavviso, e l'uso di caschi o altri mezzi che rendano difficile il riconoscimento diventa un reato. Viene introdotto il fermo preventivo fino a 12 ore per le persone ritenute pericolose durante le manifestazioni, previa valutazione del pubblico ministero. Per le zone rosse, il prefetto può istituire aree ad alto rischio con Daspo urbano fino a 18 mesi per soggetti denunciati negli ultimi 5 anni. Per la fuga pericolosa dai posti di blocco, è prevista la reclusione da sei mesi a cinque anni con confisca del veicolo. Infine, viene introdotto uno "scudo penale" per le forze dell'ordine: quando appare evidente che un atto è stato commesso con una

causa di giustificazione (legittima difesa o adempimento di un dovere), il pubblico ministero procede a una annotazione preliminare in un registro separato, senza iscrivere immediatamente la persona nel registro degli indagati. **L'analisi congiunta di questi tre provvedimenti rivela un disegno organico di inasprimento del controllo dell'ordine pubblico¹² che colpisce in particolare il movimento pro-Palestina** su due piani distinti ma complementari. Il decreto-legge 23/2026 fornisce gli strumenti operativi immediati: il fermo preventivo di 12 ore, le multe salatissime per chi organizza manifestazioni senza preavviso, il divieto di partecipazione a raduni fino a tre anni in caso di condanna, l'arresto in flagranza differita per i danneggiamenti durante i cortei. Queste misure consentono alle forze dell'ordine di intervenire tempestivamente e in modo dissuasivo durante le proteste. Il DDL 1660, se dovesse essere approvato, aggiungerebbe il blocco stradale come reato penale, colpendo una delle forme di protesta più utilizzate dai movimenti pacifisti. La legge 80/2025, già in vigore, ha introdotto il reato di occupazione arbitraria, che potrebbe essere applicato alle occupazioni di edifici pubblici o università organizzate dai movimenti di solidarietà con la Palestina. **In sintesi, il governo ha costruito un sistema normativo a più livelli: la legge 80/2025 come base già operativa, il DDL 1660 come completamento in itinere presentato il 22 gennaio 2024, e il decreto-legge 23/2026 approvato dal Consiglio dei ministri il 5 febbraio 2026 in risposta agli scontri di Torino ed entrato in vigore il 25 febbraio 2026 come strumento di intervento immediato che applica e inasprisce le norme del disegno di legge Piantedosi 1660 ancor in discussione, per fronteggiare l'emergenza percepita dopo gli scontri di Torino.** Tutti e tre i provvedimenti, pur con natura giuridica diversa, convergono nel restringere gli spazi di dissenso e nel criminalizzare forme di protesta che sono state ampiamente utilizzate dal movimento pro-Palestina dal 2023 a oggi. Oltre ai tre provvedimenti "sicurezza", va aggiunto un quarto pilastro, di natura diversa ma ugualmente significativo per il controllo del dissenso: **il Disegno di Legge Romeo (DDL antisemitismo)**. Questo provvedimento, a firma del leghista Massimiliano Romeo, è stato approvato in prima lettura dal Senato il 3 marzo 2026 con 105 voti favorevoli, 24 contrari e 21 astenuti, ed è ora all'esame della Camera.

Sulla base di questi 4 provvedimenti si può costruire tutto il pacchetto sicurezza oggi in vigore contenuto nel decreto legge 23/26 che altro non è che un inasprimento della legge 80 del 2025 e un'attuazione del disegno di legge Piantedosi 1660 del 2025 :

7,3 Le norme contenute nella Legge n. 80/2025 (in vigore dal 10 Giugno 2025) da DL 48/2025

La **Legge 9 giugno 2025, n. 80** (che ha convertito il DL 48/2025) contiene le seguenti misure :
- **Blocco stradale o ferroviario come reato:** L'articolo 14 del DL 48/2025 ha modificato l'articolo 1-bis del D.Lgs. n. 66/1948, trasformando l'illecito amministrativo in delitto. La pena prevista è la **reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro, se il fatto è commesso individualmente; se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena va da 6 mesi a 2 anni e può arrivare a 6 anni (da 1 anno a 6) se vengono usati oggetti o veicoli.**

¹² Concetto di ordine pubblico inserito in Costituzione su proposta di legge del Governo d'Alena a seguito delle proteste contro la Guerra in Jugoslavia: Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 (riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione). Governo Amato II (in carica dal 26 aprile 2000 al 10 giugno 2001), Presidente del Consiglio Giuliano Amato, con Antonio Maccanico Ministro per le riforme istituzionali. Il disegno di legge fu presentato alla Camera il 18 marzo 1999 dal Governo D'Alena I (Massimo D'Alena Presidente, Giuliano Amato Ministro per le riforme istituzionali). L'iter parlamentare si concluse con l'approvazione definitiva l'8 marzo 2001 sotto il Governo Amato II. Nuova definizione costituzionale di ordine pubblico: L'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione stabilisce che lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di "ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale". Prima del 2001: La Costituzione non conteneva alcuna definizione di "ordine pubblico". Esisteva solo una definizione legislativa, introdotta dal decreto legislativo n. 112 del 1998 (articolo 159), che lo descriveva come l'insieme dei beni giuridici fondamentali necessari per la civile convivenza nazionale. La legge costituzionale n. 3/2001 ha elevato questo concetto a rango costituzionale, rendendolo un principio fondamentale. Contestualmente, ha distinto nettamente l'ordine pubblico (competenza esclusiva statale, relativo alla sicurezza nazionale e alla prevenzione dei reati) dalla polizia amministrativa locale (competenza dei Comuni, relativa al decoro e alla vivibilità urbana, come rumori o commercio abusivo). Dopo il 2001: La definizione costituzionale ha reso obbligatorio un sistema di coordinamento tra Stato ed Enti Locali (es. Conferenza Stato-Città) per gestire le aree di confine tra le due competenze.

- **Reato di occupazione arbitraria di immobile (art. 634-bis c.p.):** L'articolo 10 del DL 48/2025 ha introdotto il nuovo articolo 634-bis del codice penale, che punisce con la reclusione **da 2 a 7 anni chi occupa** o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui mediante violenza o minaccia.
- **Nuovi reati in carcere e rivolte:** La legge ha introdotto il reato di rivolta in istituto penitenziario, con **pene fino a 8 anni, estendendo la disciplina anche ai CPR** (Centri di Permanenza per i Rimpatri).
- **Abolizione del rinvio obbligatorio della pena per madri con figli sotto l'anno:** La Cassazione, nella relazione n. 33/2025, ha segnalato come questa disposizione sia potenzialmente lesiva dei diritti della maternità e del bambino, indicando una possibile violazione costituzionale.
- **Revoca della cittadinanza per condanne per terrorismo:** Estesa fino a 10 anni dalla sentenza definitiva
- **Immunità penale permanente per agenti dei servizi segreti infiltrati:** Diventata una norma stabile, autorizzando agenti provocatori a commettere reati associativi per finalità di contrasto al terrorismo.

7,4 Le norme contenute nella Legge 54/2026 (25 Aprile 2026) da DL 23/2026

Il Decreto-Legge 24 febbraio 2026, n. 23 è stato convertito in legge il 24 aprile 2026, con pubblicazione in G.U. n. 95 del 24 aprile 2026 ed entrata in vigore il 25 aprile 2026. La legge di conversione (n. 54/2026) ha confermato l'impianto sostanziale del decreto, introducendo alcune precisazioni e modifiche (passando da 33 a 38 articoli). Il provvedimento contiene le seguenti misure:

- **Fermo preventivo per 12 ore:** introdotto per chi partecipa a manifestazioni con specifici precedenti penali (per reati violenti commessi in occasione di manifestazioni negli ultimi cinque anni) o con oggetti atti a offendere (come caschi o altri mezzi che rendano difficile il riconoscimento), **senza necessità di flagranza**. La misura richiede la comunicazione immediata al pubblico ministero, che può disporre il rilascio se ne mancano i presupposti. Amplia i poteri di trattenimento delle forze dell'ordine. Le opposizioni lo contestano perché basato su un sospetto e non su un reato già commesso. (Confermata)
- **Estensione del Daspo urbano e dei divieti di accesso:** il provvedimento va **da uno a tre anni** e colpisce non solo i condannati, ma anche i soggetti semplicemente denunciati per reati commessi nei cinque anni precedenti. **Il prefetto può istituire "zone rosse"** (aree urbane a vigilanza rafforzata) per un massimo di 6 mesi, rinnovabili fino a 18 mesi complessivi, dove può essere disposto l'allontanamento di soggetti con precedenti specifici. La misura si applica anche a stazioni ferroviarie, aeroporti e porti. In sintesi si permette ai prefetti di istituire aree a vigilanza rafforzata dove può essere disposto l'allontanamento di soggetti con precedenti. (Confermata e ulteriormente dettagliata)
- **Nuove aggravanti e tutele per le forze di polizia (scudo penale):** viene introdotto un meccanismo che garantisce allo Stato il pagamento delle spese legali per gli agenti indagati, **fino a 10.000 euro per fase processuale, con rivalsa solo in caso di dolo accertato**. Inoltre, quando appare evidente che un atto è stato commesso con una causa di giustificazione (legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi, stato di necessità), il pubblico ministero procede a una **annotazione preliminare** in un registro separato, senza iscrivere immediatamente la persona nel registro degli indagati. La norma si applica a chiunque, non solo alle forze dell'ordine, ma anche a cittadini. In sintesi impedisce l'iscrizione automatica nel registro degli indagati per chi agisce in legittima difesa o nell'adempimento di un dovere. Vengono introdotte pene più severe per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale (con aumento fino alla metà della pena). (Confermato con precisazioni procedurali). **Il caso dell'omicidio di Abderrahim Mansouri, avvenuto il 26 gennaio 2026 a Milano Rogoredo, ha messo in seria discussione l'applicabilità di questa norma:** la reputata legittima difesa da parte dell'agente Carmelo Cinturrino (il vicepremier

Matteo Salvini e altri esponenti della maggioranza avevano immediatamente preso le difese dell'agente) si è verificata non esserci. L'agente aveva costruito una montatura che nascondeva estorsioni, dimostrando la strumentalità delle dichiarazioni di governo che, accanto ad altre leggi, intendono nascondere le nefandezze degli organi politici (vedi tentativi referendari) e di controllo. Lo "scudo penale" che garantisce allo Stato il pagamento delle spese legali per gli agenti indagati fino a 10.000 euro per fase processuale, con rivalsa solo in caso di dolo accertato, di fatto scoraggia le denunce per abusi.

- **Tutela del personale scolastico e dei trasporti (NOVITÀ IN SEDE DI CONVERSIONE):** la Legge 54/2026 ha esteso la procedibilità d'ufficio e l'arresto obbligatorio in flagranza per chi aggredisce il personale della scuola (docenti, personale ATA, educativo, collaboratori scolastici) e il personale del trasporto pubblico locale (autisti, controllori), **equiparandoli ai pubblici ufficiali** ai fini della tutela penale.

- **Misure sui minori e responsabilità genitoriale (NOVITÀ IN SEDE DI CONVERSIONE):** è stato introdotto l'ammonizione del questore per i minori tra i 12 e i 14 anni per condotte come maltrattamento di animali, furto, danneggiamento, rissa, lesioni. In caso di recidiva del minore per cyberbullismo o porto abusivo di coltello, i genitori sono sanzionati con **multe da 200 a 1.000 euro**.

- **Bodycam sulle divise:** autorizzate per le forze di polizia per registrare l'attività operativa durante servizi di ordine pubblico e controllo del territorio, senza particolari limitazioni. (Confermata).

- **Omesso preavviso o manifestazioni non autorizzate:** depenalizzazione con **multe da 1.000 a 10.000 euro, fino a 12.000 in caso di violazione delle prescrizioni impartite dal Questore**. In precedenza, organizzare una manifestazione senza dare il prescritto preavviso alla Questore costituiva un illecito penale, una contravvenzione punita con l'arresto fino a sei mesi e un'ammenda fino a 413 euro. Con la nuova disciplina, la condotta è stata depenalizzata, diventando un illecito amministrativo, ma la sanzione pecuniaria è stata notevolmente aumentata. I promotori che non danno il preavviso regolare ricevono una multa da 1.000 a 10.000 euro, e la sanzione si applica anche se l'organizzazione avviene tramite reti sociali, piattaforme digitali o gruppi chiusi online. **Se i promotori violano le prescrizioni impartite dal Questore, come l'obbligo di modificare il percorso, la multa sale fino a 12.000 euro.** (Confermata)

- Il decreto ha introdotto **sanzioni amministrative anche per altri comportamenti durante i cortei:** il mancato rispetto dell'itinerario o dei divieti di circolazione con pericolo per l'incolumità pubblica comporta una multa **da 1.000 a 10.000 euro**; **l'ostacolo ai servizi di soccorso** come ambulanze o vigili del fuoco comporta la stessa sanzione **da 1.000 a 10.000 euro**; la turbativa del pacifico svolgimento della manifestazione comporta una multa **da 500 a 3.000 euro che sale fino a 10.000 se si è col volto coperto** o con oggetti atti a offendere; **la disobbedienza all'ordine di scioglimento comporta una multa da 2.000 a 20.000 euro**. Tutte queste sanzioni sono irrogate dal prefetto, non è ammesso il pagamento in misura ridotta, e in caso di recidiva le multe sono raddoppiate. Se da un lato la depenalizzazione toglie il rischio di un procedimento penale e quindi di una condanna con conseguenze sulla fedina penale, dall'altro le multe sono diventate molto più salate e per i critici questa è una stretta indiretta perché l'effetto deterrente non è più la galera ma una sanzione economica potenzialmente proibitiva, specialmente per movimenti o comitati spontanei senza risorse economiche, e **la misura è vista come un modo per gestire il dissenso colpendo chi organizza la protesta direttamente sul portafoglio.** (Confermate)

- **Stretta sulle armi improprie:** vietata la vendita di coltelli e altri strumenti da punta e taglio ai minori di 18 anni, con sanzioni per i commercianti fino a 12.000 euro e revoca della licenza in caso di reiterazione. Portare fuori casa coltelli con lama superiore a 8 cm senza giustificato motivo diventa reato punito con la reclusione **da 6 mesi a 3 anni**. (La definizione di "arma impropria" è stata ampliata includendo anche i coltelli a serramanico (anche i comuni opinel) con lama superiore a 5 cm e i modelli "a farfalla")

- **Sgomberi più rapidi:** semplifica le procedure per lo sgombero degli immobili occupati, eliminando il requisito che l'immobile occupato fosse l'unica abitazione effettiva del denunciante, estendendo la procedura d'urgenza anche alle seconde case e ad altre tipologie di immobili. (Confermata)

- **Arresto in flagranza differita:** esteso ai danneggiamenti di cose mobili o immobili durante le manifestazioni, consentendo l'arresto anche a 48 ore di distanza dal fatto. (Confermato)
- **Reato di fuga pericolosa:** punisce con la reclusione **da 6 mesi a 5 anni**, la sospensione della patente e la confisca del veicolo chi fugge pericolosamente dall'alt della polizia. (Confermato, con modifiche formali)
- **Obbligo di cooperazione per i migranti e disposizioni sui rimpatri:** introdotto per gli stranieri detenuti ai fini dell'accertamento dell'identità. (Capi IV): confermato e integrato. In particolare, durante l'esame parlamentare è stato aggiunto l'articolo 30-bis sul compenso per i legali che assistono i migranti nei programmi di rimpatrio volontario assistito (poi corretto contestualmente dal DL 55/2026: il compenso viene riconosciuto "a prescindere dall'esito del procedimento").

L'esame del decreto in Commissione Affari costituzionali è diventato in salita. Come riportato da il manifesto del 19 marzo 2026, le opposizioni (AVS, PD, M5S) hanno presentato oltre 1.000 emendamenti, concentrandosi proprio sulla modifica o soppressione del fermo preventivo e dello scudo penale. Ma la novità politica più rilevante è la "concorrenza a destra" emersa con i 128 emendamenti dei partiti di maggioranza (Lega, FdI, FI, Noi moderati). Questa competizione interna, alimentata dalla spinta di Vannacci e dall'esito incerto del referendum, vede proposte più estreme come la "zona cuscinetto" e la cauzione per i manifestanti proposte dalla Lega, e l'uso di proiettili di vernice e capsule al peperoncino da parte di FdI. Questo insieme di norme costituisce un dispositivo giuridico volto a criminalizzare il dissenso, colpire le forme di lotta autonoma (come i picchetti operai, le manifestazioni contro le guerre, le occupazioni di case) e cercare di rendere impossibile qualsiasi organizzazione sociale non allineata agli interessi del potere, in un quadro di economia di guerra e di restringimento delle libertà politiche in tutta Europa.

7,5 Dalla Teoria alla Prassi: La Criminalizzazione della Solidarietà con la Palestina

Il pacchetto sicurezza, da quando compare DdL (disegno di legge) 1660 il 22 gennaio 2024 presentato dai ministri Piantedosi, Nordio e Crosetto, non è solo uno strumento di controllo interno, ma si inserisce in una strategia internazionale di repressione del dissenso, in particolare di ogni forma di solidarietà con la Resistenza palestinese. Le norme che aggravano le pene per reati associativi e ampliano la definizione di terrorismo hanno trovato la loro applicazione più emblematica nell'operazione condotta dalla Procura di Genova nel marzo 2026. Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, nove persone sono state arrestate con l'accusa di aver finanziato Hamas per 7 milioni di euro attraverso associazioni di beneficenza. Tra gli arrestati figura **Mohammad Hannoun**, presidente dell'Associazione dei Palestinesi in Italia, definito dagli inquirenti "vertice della cellula italiana di Hamas". Con lui sono stati colpiti **Ed Hussny Mousa Dawoud Ra'**, **Raed Al Salahat**, **Yaser Elasalay**, **Jaber Albustanji Riyadh Abdelrahim**, **Osama Ali Sawi**, **Khalid Abu Deiah**, **Abu Rawwa** e **Abdu**. Uno degli arresti è avvenuto anche a Firenze, dove un attivista è stato individuato come "fiancheggiatore" nella raccolta di fondi. L'accusa si basa su un'interpretazione estensiva del reato di finanziamento del terrorismo, applicata a somme raccolte pubblicamente per finalità umanitarie a Gaza. Secondo la difesa di Hannoun, l'inchiesta si fonda in larga parte su elementi forniti dalle autorità israeliane. Il governo italiano, con la premier Giorgia Meloni che ha espresso "apprezzamento" per gli arresti e il ministro Piantedosi che ha parlato di aver "squarciato il velo" sulle attività, si è schierato apertamente a fianco di questa operazione, ricevendo plauso dal ministro israeliano della Diaspora, Amichai Chikli. Questa operazione repressiva si fonda su una premessa ideologica: equiparare Hamas a un'organizzazione terroristica tout court, negando il suo carattere di movimento di liberazione nazionale e di autorità di governo. Occorre ricordare che:

- Hamas ha vinto regolarmente le elezioni del 2006 nei territori palestinesi.

- Hamas gestisce scuole, ospedali e servizi essenziali a Gaza, in assenza di un'amministrazione alternativa; il finanziamento di queste strutture non è "finanziamento del terrorismo", ma sostegno a una popolazione sotto assedio e sottoposta a genocidio.
- Il diritto internazionale riconosce ai popoli sotto occupazione il diritto alla resistenza armata.

Criminalizzare il sostegno alla Resistenza palestinese significa quindi schierarsi apertamente con l'occupazione coloniale e con un progetto politico-ideologico che, come denunciato da ricercatori come Antony Lerman, mira a inglobare le comunità ebraiche nel progetto sionista, utilizzando la lotta all'antisemitismo come leva per reprimere ogni critica a Israele.

7,6 La Complicità del Governo Italiano e il Riconoscimento Implicito dei Crimini Israeliani

Il governo Meloni si è reso complice del genocidio in corso a Gaza attraverso molteplici azioni: la prosecuzione della vendita di armi a Israele, il sostegno politico incondizionato all'aggressione, e ora la criminalizzazione del movimento di solidarietà in Italia. Paradossalmente, persino i pubblici ministeri di Genova, Nicola Piacente e Giovanni Melillo, hanno dovuto riconoscere, in una nota, che le indagini "non possono in alcun modo togliere rilievo ai crimini commessi ai danni della popolazione palestinese [...] nel corso delle operazioni militari intraprese dal Governo di Israele". Una dichiarazione che svela la contraddizione di fondo: ***mentre i criminali di guerra restano impuniti, vengono arrestati coloro che portano aiuti umanitari***. Le stesse organizzazioni per i diritti umani hanno evidenziato come i disegni di legge contro l'antisemitismo, spesso utilizzati in questo contesto repressivo, siano in contrasto con la Costituzione¹³, rischiando di limitare la libertà di espressione e di opinione politica.

7,7 Continuità Repressiva: Dalla Pandemia alla Guerra, Dalla Guerra alla Palestina

Il filo rosso che lega le repressioni del 2022 al pacchetto sicurezza del 2025-2026 è evidente. In entrambi i casi si tratta di:

- **restringere gli spazi di democrazia diretta e conflitto sociale;**
- **colpire preventivamente i movimenti** che mettono in discussione l'ordine costituito;
- utilizzare l'emergenza (sanitaria, bellica, securitaria) come pretesto per legittimare misure eccezionali;
- costruire un consenso repressivo attraverso la complicità dei media e la propaganda istituzionale.

Oggi, come ieri, il nemico è sempre lo stesso: la capacità di lotta della classe lavoratrice, dei giovani, degli studenti, degli antifascisti, dei migranti, dei popoli oppressi. E oggi, come ieri, la risposta deve essere l'unità, la mobilitazione, la solidarietà attiva, lo sciopero generale, costruire coordinamenti cittadini e a mobilitarsi per fermare questo disegno di legge liberticida. La solidarietà con gli arrestati e gli inquisiti di Firenze e di tutta Italia diventa quindi un fronte centrale di questa resistenza: "LA SOLIDARIETÀ NON SI ARRESTA!".

7.8 La Legge ANTISCIOPERO n. 146/1990

Accanto alle precedenti norme repressive sta certamente la più longeva legge che regola gli scioperi o **legge antisciopero. La peggiore d'Europa**. Il cuore della disciplina è la Legge 12 giugno 1990, n. 146, che regola l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Questa legge, più volte modificata, è stata costruita per ingabbiare il conflitto di classe e

¹³ Art 9, 21, 33 come citato a pag. 15 del presente dossier

indebolire il potere contrattuale dei lavoratori, favorendo i datori di lavoro. Le norme chiave della legge 146/1990 includono: - **Definizione di "Servizio Pubblico Essenziale"**: la legge include settori come sanità, igiene pubblica, trasporti, istruzione, giustizia e logistica di beni di prima necessità, ma la lista è troppo ampia includendo attività non essenziali come musei e cure termali. - **Obblighi per chi sciopera**: **Preavviso**: le organizzazioni sindacali devono comunicare lo sciopero con un preavviso **minimo di dieci giorni**. **Durata**: è necessario indicare preventivamente la durata dell'astensione dal lavoro, che comunque **non può superare un solo giorno**. **Prestazioni Indispensabili**: devono essere garantite prestazioni minime con non più di un terzo del personale e limitate al **50% dell'erogazione normale**. **Deroghe**: l'obbligo di preavviso non si applica nei casi di **"astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale"**, ma la **deroga è interpretata in modo restrittivo**. Dopo gli scioperi generali dello scorso anno, si sono verificati tre sviluppi principali che hanno reso più complesso l'esercizio del diritto di sciopero.

1. **L'estensione alla Logistica**: L'11 marzo 2026, la Commissione di Garanzia ha deliberato che la Legge 146/1990 si applica anche agli scioperi nella logistica quando incidono su beni di prima necessità (carburanti, medicinali, alimenti). Uno sciopero dei magazzinieri è ora soggetto agli stessi vincoli di uno sciopero dei treni. Questa estensione è stata un attacco al diritto di sciopero, vista la logistica come settore ad alta conflittualità.

2. **La bocciatura del "preavviso individuale"**: Nel novembre 2025, Fratelli d'Italia ha ritirato un emendamento che avrebbe obbligato ogni singolo lavoratore a comunicare con 7 giorni di anticipo l'adesione personale allo sciopero, minando l'azione collettiva. La proposta è stata ritirata per le polemiche, ma la maggioranza ha annunciato l'intenzione di riprenderla.

3. **Il richiamo dell'Europa**: A marzo 2026, il Comitato europeo dei diritti sociali (Ceds) ha dichiarato l'Italia in violazione della Carta sociale europea. La normativa è troppo restrittiva: la definizione di "servizio essenziale" è troppo ampia; l'obbligo di preavviso di dieci giorni riduce l'efficacia dello sciopero; le "franchigie" (periodi vietati per scioperare) limitano eccessivamente la libertà di azione sindacale.

La deroga per gli scioperi "in difesa dell'ordine costituzionale" è stata invocata durante le mobilitazioni contro la guerra a Gaza. **La Commissione di Garanzia ha stabilito che le proteste contro le politiche internazionali non rientrano in questa deroga, a meno di un pericolo concreto per le istituzioni democratiche**. Gli scioperi pro-Palestina sono stati quindi soggetti agli ordinari obblighi di preavviso e servizi minimi. In sintesi, la legge italiana impone un preavviso di almeno dieci giorni e il rispetto di prestazioni indispensabili, ma la soluzione necessaria è l'abrogazione totale della Legge 146/1990 e di altri reati usati contro i picchetti, per tornare a uno sciopero senza vincoli di servizi minimi o procedure limitanti. La vicenda dello sciopero per la Palestina del 2025 ha mostrato come la deroga venga interpretata in modo rigoroso e come il rispetto delle regole sia oggetto di un costante contenzioso tra sindacati e autorità di garanzia che è sempre dalla parte dei padroni e del governo.

8. Il Decreto Sicurezza e il suo Legame con il Ddl Romeo

L'analisi congiunta del decreto sicurezza (convertito nella Legge n. 54/2026 del 25 aprile 2026), della Legge n. 80/2025 attualmente in vigore, del **Ddl Romeo** (disegno di legge sull'antisemitismo) e del **Ddl Piantedosi** (n. 1660) ancora in discussione, rivela un disegno più ampio da parte dell'attuale maggioranza, volto a inasprire il controllo dell'ordine pubblico e a restringere gli spazi di dissenso, in particolare verso il movimento pro-Palestina. Il Ddl Romeo agisce sul piano culturale, della definizione, della individuazione e della discriminazione e repressione della legittima lotta politica al sionismo e alle politiche coloniali di Israele. La Legge n. 54/2026 (ex decreto-legge 23/2026) ha definitivamente convertito in legge gli strumenti operativi e repressivi, introducendo misure come il fermo preventivo per 12 ore, l'estensione del Daspo urbano anche ai soli denunciati, le zone rosse, l'arresto in flagranza differita per danneggiamenti durante i cortei, le multe salatissime per omesso preavviso (fino a 10.000 euro), lo scudo penale per le forze dell'ordine, e sanzioni accessorie come la confisca del veicolo per fuga pericolosa. Completano il quadro la Legge n. 80/2025 (che ha reso il blocco stradale un reato penale con pene da 6 mesi a 2 anni e introdotto l'articolo 634-bis del codice penale sull'occupazione arbitraria di immobili con

pene da 2 a 7 anni) e il Ddl Piantedosi n. 1660 (in itinere, che prevede il reato di resistenza violenta contro le grandi opere con pene fino a 20 anni). In sintesi, se il Ddl Romeo fornisce la cornice ideologica e definitoria per delegittimare e reprimere l'antisionismo equiparandolo all'antisemitismo, la Legge n. 54/2026 fornisce gli strumenti operativi concreti – fermo, daspo, multe, arresti differiti – per intervenire fisicamente quando la protesta si fa più concreta e di massa, in particolare contro le manifestazioni di solidarietà con la Palestina.

Entrata in vigore e applicazione

Approvazione: Il Consiglio dei ministri ha approvato il pacchetto il 5 febbraio 2026 (**entrato in vigore il 25 febbraio 2026 e convertibile in legge il 24 aprile 2026**), in seguito agli scontri di Torino tra settembre e novembre 2025. **Prime applicazioni:** mentre il decreto era già in vigore, ma ancora in attesa di conversione parlamentare che avverrà il 24 aprile 2026, si registrava già un caso che molti interpretano come un primo effetto del nuovo clima repressivo. Il 19 marzo 2026, il manifesto riporta la notizia di misure cautelari per 17 attivisti pro-Palestina a Milano. I fatti risalgono a sei mesi prima, agli scontri del 22 settembre 2025 in Stazione Centrale durante uno sciopero generale per Gaza. Le persone raggiunte dall'ordinanza sono accusate di resistenza, lesioni e porto abusivo di armi (ombrelli, aste di bandiera). Per sei di loro sono scattate misure come l'obbligo di dimora e il coprifuoco, mentre per quattro la Procura chiede gli arresti domiciliari. L'avvocato di alcuni denunciati, **Mirko Mazzali**, ha dichiarato che queste misure rappresentano **"i primi effetti dei decreti sicurezza"**, sottolineando come gli aumenti delle pene portino all'applicazione di misure cautelari sproporzionate che paiono essere un monito. Le misure cautelari sono provvedimenti temporanei che restano in vigore durante le indagini e fino a un eventuale processo, non derivano da una condanna certa, tanto è che nessuno è stato ancora condannato, ma dalla discrezionalità del giudice nel valutare la gravità dei fatti e la pericolosità sociale degli indagati, sulla base di accuse (non ancora provate) e delle nuove pene più severe introdotte dai decreti sicurezza.

Le nuove norme sono state utilizzate per la prima volta in modo massiccio il 29 marzo 2026, quando la polizia ha fermato 91 persone ritenute pericolose durante una commemorazione anarchica non autorizzata a Roma. Gli anarchici sono stati rilasciati il giorno dopo. Dietro a questo la Lega ha proposto di criminalizzare i movimenti antifascisti (Antifa) e anarchici con un nuovo reato associativo da 7 a 15 anni¹⁴, ma questa proposta è chiaramente anticostituzionale perché l'antifascismo è un principio fondativo della Repubblica nata dalla Resistenza (art. 1, 3, 139), e una simile norma contrasta con il principio di tassatività penale (art. 25) e con la libertà di associazione (art. 18), trasformando di fatto l'identità costituzionale italiana in un reato.

9. Uno Sguardo Esterno

Parlare di "entità sionista di Israele" e di "imperialismo occidentale", sono già termini che, se inquadrati nella definizione IHRA, potrebbero essere letti come una delegittimazione dello Stato di Israele ("affermare che l'esistenza dello Stato di Israele è un'impresa razzista").

• **Una lettura "IHRA":** Questa terminologia potrebbe essere interpretata come un attacco all'esistenza stessa di Israele in quanto collettività ebraica, cadendo quindi negli esempi della definizione.

• **Una lettura "JDA" o "Nexus":** Secondo queste definizioni più sfumate, la critica all'ideologia politica del sionismo e alle sue manifestazioni storiche (definite qui come "coloniali") non costituisce di per sé un atto antisemita, a patto che non utilizzi tropi classici (cospirazione mondiale, controllo dell'economia) e non si rivolga contro gli ebrei in quanto individui. La critica deve essere di natura geopolitica e sistemica, diretta contro lo Stato e le sue politiche, non contro la religione ebraica o il popolo ebraico.

¹⁴ <https://www.fanpage.it/politica/la-lega-vuole-criminalizzare-antifa-e-anarchici-fino-a-15-anni-per-chi-partecipa-a-gruppi-eversivi/> visto il 31/03/2026

Questo esempio pratico mostra come la stessa affermazione politica possa essere giudicata in modo radicalmente diverso a seconda della lente definitoria che si adotta, confermando la complessità del nodo che il Parlamento italiano è chiamato a sciogliere e la volontà che in esso si esprimerà a seconda della maggioranza che ha già espresso la sua preferenza.

10. Conclusioni (Aggiornate con il parere legale sulla CEDU)

L'evoluzione del Ddl Romeo è un caso emblematico delle sfide che le democrazie occidentali affrontano nel bilanciare la lotta all'antisemitismo con la difesa della libertà di espressione, specialmente su temi complessi come il conflitto israelo-palestinese. Dalla versione originaria, considerata da molti una potenziale legge "bavaglio", il testo è stato modificato per eliminarne la parte più controversa (il divieto preventivo di manifestazioni). Tuttavia, il cuore della questione, ovvero la definizione IHRA e la sua equiparazione implicita tra antisemitismo e alcune forme di antisionismo, rimane intatto. L'analisi, integrata con il parere legale dei professori Maria Luisa Cesoni e Jan Fermon, porta a conclusioni articolate su più livelli: politico, sociale e giuridico.

1. Esito Politico e Sociale: una mediazione fragile

Dal punto di vista politico, il percorso del ddl si è concluso con una mediazione fragile. La maggioranza, con il sostegno determinante dell'area riformista del Partito Democratico (i senatori Delrio, Casini e Zampa), ha eliminato l'articolo 3 (divieto preventivo di manifestazioni pubbliche in caso di potenziale rischio di atti antisemiti). Tuttavia, questa mediazione ha sancito una spaccatura netta nel centrosinistra, con il PD astenuto ma diviso, e M5S e AVS contrari. Il risultato è una legge che, agli occhi dei critici, rimane fondata su una definizione (quella dell'IHRA) ritenuta ambigua e restrittiva del dissenso politico su Israele.

2. Il Nodo Giuridico: il contrasto con la CEDU - Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

Il parere legale del febbraio 2026 aggiunge un livello di criticità sostanziale, sostenendo che quattro dei cinque ddl (incluso quello approvato in Aula) presentano profili di incompatibilità con la **Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)**. Le violazioni riguarderebbero tre articoli fondamentali:

• **Articolo 7 (Principio di legalità):** La definizione IHRA, con i suoi concetti volutamente vaghi come "certa percezione degli ebrei", non soddisfa il requisito di chiarezza e prevedibilità che il diritto penale deve avere. Un cittadino non potrebbe capire con precisione dove finisca la critica politica legittima e inizi il reato.

• **Articolo 10 (Libertà di espressione):** La Corte europea, secondo gli autori del parere, distingue chiaramente tra antisemitismo e critica politica al sionismo. Criminalizzando la "negazione del diritto all'esistenza dello Stato di Israele" (come previsto nel ddl Gasparri, ma potenzialmente anche nella definizione IHRA), la legge rischia di colpire posizioni politiche legittime sul futuro di Israele/Palestina, inclusa la soluzione di uno Stato unico e democratico.

• **Articolo 11 (Libertà di riunione e associazione):** Il parere mette in guardia sulle conseguenze pratiche. Come si comporterà la polizia durante una manifestazione in cui venga gridato "dal fiume al mare"? L'ambiguità del termine e la sua potenziale riconduzione alla nuova legge potrebbero portare a un intervento repressivo sproporzionato, limitando di fatto il diritto di riunione.

3. Un Pericoloso Precedente

Criminalizzare il dibattito su questioni storiche e politiche controverse, anche quando si basa su un consenso ampio come quello sulla condanna dell'antisemitismo, crea un pericoloso precedente. Se oggi si limita il dibattito sul futuro di Israele/Palestina a poche opzioni (Grande Israele o due Stati), domani lo stesso meccanismo potrebbe essere applicato ad altre questioni geopolitiche, restringendo progressivamente lo spazio del confronto democratico.

4. Prospettive Future

Alla data odierna (19 marzo 2026), il disegno di legge è all'esame della Camera, mentre il decreto sicurezza affronta una battaglia emendativa in Senato che si preannuncia incerta. Il cammino non

è ancora concluso e il dibattito è destinato a riaccendersi. I nodi critici restano gli stessi: la definizione IHRA e la sua compatibilità con i principi costituzionali e convenzionali, e la necessità di bilanciare la doverosa lotta all'antisemitismo con la tutela della libertà di espressione e della lotta al fascismo e al sionismo. Il futuro della legge e del decreto dipenderà dalla capacità del Parlamento di affrontare queste criticità sostanziali, andando oltre la mediazione politica che ne ha permesso l'approvazione al Senato.

*La repressione borghese e sionista che attraversa l'Italia e l'Europa non è un fenomeno episodico, ma una strategia organica volta a distruggere le basi materiali e organizzative del conflitto sociale. Il pacchetto sicurezza e l'operazione contro la solidarietà palestinese ne sono le espressioni più avanzate. La nostra risposta deve essere all'altezza di questa offensiva. Non possiamo delegare la lotta ai parlamentari o agli avvocati. La partita si gioca nelle piazze, nei luoghi di lavoro, nei quartieri, nei centri sociali. **Solo un movimento di massa, autonomo e radicato, capace di convocare scioperi generali potrà contrastare efficacemente questo disegno.***

APPENDICE:

Dati Grezzi della Repressione (ottobre 2023 – marzo 2026) a livello nazionale

Premessa metodologica – Questo capitolo raccoglie dati fattuali su provvedimenti repressivi in Italia tra ottobre 2023 e marzo 2026. Movimento pro-Palestina e antifascista – Provvedimenti giudiziari, amministrativi e disciplinari con antecedenti dal 7 ottobre 2023. Fonti: Atti giudiziari e comunicati procure Milano, Torino, Brescia, Bari, Roma; comunicati Questure e Ministero Interno; Osservatorio Repressione; stampa (il manifesto, Fanpage, Pressenza, RaiNews, Salto.bz, La Jornada, Corriere Torino, Quotidiano Piemontese); CGIL Lucca, USB Brescia; dichiarazioni avv. Guido Guella, Mirko Mazzali, Sergio Pezzucchi, Ugo Giannangeli; materiali forniti (atti processuali Milano). Dati in ordine cronologico discendente.

31 marzo 2026 – Milano: obblighi di firma e dimora per otto attivisti pro-Palestina – Il GIP Giulia D'Antoni ha disposto obblighi di firma e dimora per otto attivisti coinvolti nella manifestazione del 22 settembre 2025. La Procura (pm Francesca Crupi) aveva chiesto quattro arresti domiciliari, ma la gip ha optato per misure non custodiali motivando: «anche della giovane età degli indagati [...] senza che vengano imposte eccessive limitazioni alla loro formazione e ai loro percorsi di studio». La gip ha escluso i domiciliari osservando che «le loro condotte oppositive trovano espressione in occasioni delle manifestazioni pubbliche e non si esplicano abitualmente nella loro quotidianità. La concitazione del momento, il tumulto trascinate della folla, il perseguimento di una motivazione profondamente sentita, li ha indotti a ritenere giustificabili anche le reazioni violente nei confronti delle forze dell'ordine». **Le misure totali nell'inchiesta sono 14, coinvolgendo 17 indagati e 27 denunciati.** Tra i provvedimenti figurano divieti di partecipare a cortei. I militanti appartengono a Csoa Lambretta, Rete studentesca Tsunami e area anarchica. L'accusa di tentata rapina (per aver tentato di levare lo scudo a un agente) non è stata riconosciuta. I militanti hanno dichiarato di agire per «disobbedienza civile» per l'urgenza della «causa palestinese».

29 marzo 2026 – Roma: fermo preventivo per 91 persone durante commemorazione anarchica – Le forze dell'ordine hanno fermato 91 persone durante una commemorazione anarchica non autorizzata. Provvedimento adottato con il nuovo istituto del fermo preventivo (decreto sicurezza, in vigore da febbraio 2026), che consente di fermare e trattenere fino a 12 ore chi è ritenuto un pericolo concreto per la sicurezza durante le manifestazioni. Prima applicazione massiccia dello strumento. Gli anarchici vengono liberati il giorno dopo andando ben oltre il fermo di 12 ore.

19 marzo 2026 – Milano: misure cautelari per 17 attivisti pro-Palestina – La Procura di Milano ha disposto misure cautelari per 17 attivisti per scontri del 22 settembre 2025 in Stazione Centrale (sciopero generale USB “blocchiamo tutto”). Per 6 manifestanti: obbligo di dimora, obbligo di firma, divieto di uscire tra le 21 e le 7. Per 8 indagati: interrogatori preventivi. Per 4: richiesta di arresti domiciliari. Reati: resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, porto abusivo di armi (ombrelli,

aste di bandiera, bastone metallico), interruzione di pubblico servizio. Nessuno a volto coperto. 11 indagati del centro sociale Lambretta e Gaza FreeStyle, uno dello Zam, altri dal Leoncavallo e deposito Bulk. L'avv. Mirko Mazzali: «i primi effetti dei decreti sicurezza. Gli aumenti delle pene portano all'applicazione di misure cautelari che poco c'entrano con le effettive esigenze, come l'obbligo di non uscire dalle 21 alle 7, ma che paiono essere un monito». A gennaio 2026 il Tar della Lombardia aveva sospeso quattro Daspo urbani per gli stessi scontri (due studentesse 21enni e due minorenni), con divieto biennale di «stazionare» vicino a locali e divieto annuale di accesso a Stazione Centrale e treni.

4 marzo 2026 – Senato: approvazione del DDL antisemitismo in prima lettura – Voto: 105 favorevoli, 24 contrari, 21 astenuti. Testo finale esclude sanzioni penali e chiarisce che non limita la critica al governo di Israele. Adotta la definizione operativa di antisemitismo dell'IHRA.

18 febbraio 2026 – Torino: 5 arresti domiciliari e 12 obblighi di firma per attivisti pro-Palestina – Operazione DIGOS all'alba: 5 arresti domiciliari e 12 obblighi di firma. Indagini su manifestazioni di sostegno alla Flottiglia Global Sumud (settembre-ottobre 2025). Accuse principali: blocco stradale e blocco ferroviario.

5-7 febbraio 2026 – Approvazione ed entrata in vigore del decreto sicurezza – Approvato in CdM il 5 febbraio, pubblicato in Gazzetta il 6, in vigore dal 7 febbraio 2026. Misure: fermo preventivo (fino a 12 ore); “scudo penale” per legittima difesa; divieto vendita coltelli a minori; multe ai genitori (200-1.000 euro) se figli minori trovati in possesso di coltelli vietati; “zone rosse” istituite dai prefetti; sgomberi semplificati.

Gennaio 2026 – Italia: espulsione di Mohamed Shahin e arresto di Mohammad Hannoun – Il Ministro Piantedosi annuncia 217 espulsioni dall'inizio legislatura. Espulso Mohamed Shahin, attivista palestinese. Arrestato per terrorismo internazionale Mohammad Hannoun, presidente dell'Associazione Palestinese in Italia; Piantedosi collega l'associazione a una presunta “cellula italiana di Hamas” con base a Genova.

Gennaio 2026 – Milano: Tar sospende quattro Daspo urbani per gli scontri del 22 settembre – Tar Lombardia sospende 4 Daspo urbani comminati a due studentesse 21enni e due minorenni: vietato per due anni «stazionare» vicino a locali, per un anno accedere a Stazione Centrale e treni.

17 dicembre 2025 – Torino: sgombero e chiusura del centro sociale Askatasuna – Sgombero e sigillatura del centro sociale con perquisizioni domiciliari. Accuse: danneggiamento, invasione di edifici, resistenza a pubblico ufficiale. Il Ministro Piantedosi: «chiaro segnale dello Stato». I portavoce: tentativo di fermare le lotte per la Palestina.

10 ottobre 2025 – Torino: esecuzione di 10 misure cautelari per fatti 2023-2024 – Eseguite 10 misure cautelari per resistenza aggravata, violenza privata aggravata, danneggiamento. Misure: obblighi di presentazione quotidiana e obblighi di dimora con divieto di uscita dalle 19.30 alle 7.30. Contestualmente 13 perquisizioni per attivisti pro-Palestina denunciati per blocco stradale/ferroviario, danneggiamento, interruzione pubblico servizio, violazione domicilio, legati alle manifestazioni del 22-23 settembre e 2 ottobre 2025.

28 settembre 2025 – Brescia: perquisizioni all'alba a domicili di studenti e avvisi orali – DIGOS esegue perquisizioni a domicilio di studenti delle superiori e universitari. Sequestro indumenti, notifica di “avvisi orali” del Questore Sartori e Daspo fuori contesto (divieto partecipare a manifestazioni sportive). I fatti risalgono allo sciopero del 22 settembre, durante il quale a Brescia si sono registrate cariche con circa 20 feriti.

25 settembre 2025 – Milano: convalida degli arresti domiciliari per due minorenni con divieto di frequentare la scuola – Il GIP del Tribunale per i Minorenni di Milano, Antonella De Simone, convalida gli arresti e dispone i domiciliari per due studenti di 17 anni (resistenza aggravata e danneggiamenti dopo il corteo del 22 settembre). A loro negato di frequentare le lezioni. I legali: si blocca «il percorso educativo, di crescita, didattico di due giovani studenti delle scuole superiori». Dopo tre giorni nel carcere minorile Beccaria, trasferiti ai domiciliari.

22-25 settembre 2025 – Milano: fermi e misure per 11 persone durante lo sciopero generale – Fermate 11 persone in Stazione Centrale. Quattro del centro sociale Lambretta. Due maggiorenni: scarcerate con obbligo di firma. Due minorenni: rimasti nel carcere minorile oltre due giorni, poi

arresti domiciliari restrittivi con divieto di andare a scuola. Nell'ordinanza della gip De Simone: i minorenni si sono mossi «in un contesto di violenza assolutamente crescente», forti di essere «in gran moltitudine e in evidente superiorità numerica» rispetto alle forze dell'ordine, socialmente pericolosi. Necessaria una «risposta adeguata almeno fino a quando non si assisterà al manifestarsi di sintomi di una crescita morale e di progressiva responsabilizzazione».

22 settembre 2025 – Italia: sciopero generale per Gaza con un milione di partecipanti – Sciopero generale sindacati di base: 1 milione di persone in piazza. Milano: corteo di 80.000 persone, scontri in Stazione Centrale. Brescia: due cortei oltre 10.000 presenze ciascuno, cariche con circa 20 feriti, alcuni con cure ospedaliere.

Antefatti: provvedimenti antecedenti ai grandi scioperi di settembre-novembre 2025

Ottobre 2023 – Torino: inchiesta su 47 indagati per manifestazioni tra 2023 e 2024 – Procura di Torino indaga 47 persone per fatti tra 2023 e 2024. Episodi: 2-3 ottobre 2023: cortei non autorizzati Festival delle Regioni, tentativi di sfondare sbarramenti. 17 novembre 2023: manifestazione studentesca contro riforma Valditara, scontri con reparti mobili. 5 dicembre 2023: scontri al Campus Einaudi, impedito accesso a studenti Fuan, 10 poliziotti feriti da calci, pugni, lancio oggetti. 13 febbraio 2024: protesta pro-Palestina davanti Rai, 7 operatori feriti, danni a mezzi e McDonald's (10.000 euro). 29 aprile 2024: corteo G7 Clima a Venaria Reale, tentativo di sfondare cordone. Provvedimenti richiesti: 4 custodie cautelari in carcere, 3 arresti domiciliari, 10 altre misure (obbligo dimora/firma). Le difese contestano le richieste a distanza di tempo, inesistenza di esigenze cautelari.

7 ottobre 2024 – Bolzano: denuncia per presidio pro-Palestina – Presidio di 40 persone a Bolzano per l'anniversario del 7 ottobre, svolto pacificamente ma senza autorizzazione. Il Questore Sartori vieta la manifestazione perché «la coincidenza di data evidenzia come la manifestazione possa essere di fatto celebrativa del pogrom del 7 ottobre 2023». Nonostante assenza incidenti, organizzatori denunciati alla Procura.

5 ottobre 2024 – Roma: divieti e controlli per manifestazione pro-Palestina – Questura nega autorizzazione al corteo, autorizza solo concentrazione statica alla Piramide. Controlli: decine di camion, cannoni ad acqua, centinaia di persone fermate e portate in Questura, controlli a tappeto per “zaino e aspetto sospetto”. Al termine, scontri con feriti e detenuti.

Altri episodi del 2025

22 settembre 2025 – Versilia (Lucca): multe per blocco stradale e intervento CGIL – Numerosi attivisti (37) multati con 350,00 euro ciascuno per blocco stradale. La CGIL di Lucca interviene in difesa, definendo il blocco stradale forma di protesta legittima, contestando entità delle sanzioni e qualificazione penalistica.

21 novembre 2025 – Bologna: ferimento da lacrimogeno – Una giovane manifestante colpita al volto da un lacrimogeno, rischio di perdere un occhio, durante le mobilitazioni contro la “partita della vergogna” (Maccabi Tel Aviv – Virtus Bologna). Circa 5.000 manifestanti in piazza, cariche delle forze dell'ordine con idranti e lacrimogeni, 8 feriti tra le forze dell'ordine e 15 manifestanti identificati.

22 ottobre 2025 – Bologna e Genova: denunce contro solidarietà per Gaza – Denunce contro attivisti, procedimenti penali avviati.

22 settembre e 2 dicembre 2025 – Catania: repressione contro movimento per la Palestina – Il 22 settembre 2025, corteo di circa 8.000 persone al porto; scontri con 8 agenti feriti. Il 2 dicembre 2025, il GIP di Catania dispone obbligo di firma per 4 indagati (23, 20, 52 e 39 anni) per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltraggio, con l'aggravante di aver commesso il fatto in più persone riunite durante una manifestazione pubblica e con utilizzo di corpi contundenti (aste e bastoni). Altre 5 persone risultano indagate nello stesso procedimento.

22 settembre, 3 ottobre, 4 ottobre, 1° novembre 2025 – Cagliari: 91 denunce – 91 indagati dalla Procura di Cagliari per manifestazioni pro-Palestina e antifasciste. Le indagini della Digos riguardano tre giornate (22 settembre, 3 e 4 ottobre 2025) con blocchi stradali su arterie strategiche, interruzione di trasporto pubblico, resistenza aggravata, violazione dell'obbligo di preavviso. Un'ulteriore indagine riguarda il 1° novembre 2025, durante una manifestazione antifascista, con 19 indagati per resistenza aggravata e violazione dell'obbligo di preavviso.

25 ottobre 2025 – Napoli: 3 arresti durante contestazione a Teva – 3 arresti (due uomini e una

donna di 22, 33 e 46 anni) durante protesta contro l'azienda farmaceutica israeliana Teva alla Mostra d'Oltremare. Accuse: resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Due poliziotti feriti con prognosi di 4 e 7 giorni, un dirigente con 30 giorni. I manifestanti avevano divelto transenne e aggredito gli agenti. Il 31 ottobre 2025 è stato annunciato un corteo di solidarietà.

10 ottobre 2025 – Torino: perquisizioni e misure cautelari contro 13 giovani – Operazione all'alba: 13 perquisizioni domiciliari e 10 misure cautelari (obblighi di presentazione quotidiana e obblighi di dimora con divieto di uscire dalle 19.30 alle 7.30) per attivisti del movimento per la Palestina. Le misure riguardano manifestazioni del 22-23 settembre e 2 ottobre 2025, nonché fatti risalenti al 2023-2024.

9 ottobre 2025 – Torino: provvedimenti disciplinari e misure per minorenni – Provvedimenti con divieto di partecipare a manifestazioni e, in alcuni casi, divieto di frequentare la scuola.

7 ottobre 2025 – Pisa: provvedimenti disciplinari contro vigili del fuoco – Provvedimenti disciplinari per vigili del fuoco partecipanti a iniziative di solidarietà con la Palestina.

30 dicembre 2025 (multa comunicata il 6 marzo 2026) – Brescia: multa a sindacalista USB – Multa di 450 euro a Dario Filippini, coordinatore provinciale USB, per un presidio pro-Palestina del 30 dicembre 2025. Contestato il mancato preavviso. L'USB denuncia «rappresaglia repressiva».

25 settembre 2025 – Milano: Daspo urbano a 21enne del CSOA Lambretta – Divieto di accesso ad aree urbane.

17 ottobre 2025 – Italia: Ali Mohamed Hassan, lavoratore perde il lavoro – Lavoratore di origine palestinese subisce ripercussioni fino alla perdita del lavoro dopo partecipazione a iniziative pro-Palestina.

15 ottobre 2025 – Italia: due attivisti di Palestine Action Italia in tribunale per danni contro Leonardo S.p.A. – Processo per danni materiali contro l'azienda bellica.

Novembre 2025 – Italia: circolare Valditara per la “schedatura” degli studenti palestinesi – Circolare ministeriale interpretata come invito a “schedare” gli studenti palestinesi. Polemiche per potenziale effetto discriminatorio e intrusione nelle attività didattiche.

17 dicembre 2025 – Torino: sgombero e chiusura del centro sociale Askatasuna – Sgombero e sigillatura del centro sociale con perquisizioni domiciliari. Accuse: danneggiamento, invasione di edifici, resistenza a pubblico ufficiale. Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi definisce l'operazione un “chiaro segnale dello Stato”. I portavoce del centro interpretano l'azione come un tentativo di fermare le lotte per la Palestina.

Totale episodi documentati nel 2025: 16

Sanzioni amministrative e procedimenti di riscossione

Nel 2024-2025 numerose sanzioni amministrative per blocchi stradali, interruzione pubblico servizio. Normativa (L. 689/1981): prescrizione 5 anni se non presentata ingiunzione. Cartella esattoriale: ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica per contestare inesistenza/irregolarità notifica, vizi procedurali, prescrizione. Per sanzioni da reati depenalizzati (es. TULPS): opposizione al Giudice di Pace entro 30 giorni (60 per residenti all'estero), senza obbligo di legale. Competenza Giudice di Pace fino a € 15.493,71, oltre al tribunale. Azioni coattive poco efficaci: solo 28,2% delle multe incassato tramite procedure esecutive. Per le sanzioni da reati depenalizzati, tasso presumibilmente inferiore.

Sintesi numerica complessiva (ottobre 2023 – marzo 2026)

Arresti e misure cautelari: almeno 80 persone (Torino 18/2/26: 5 arresti + 12 obblighi; Milano 19/3/26: 17 misure; Milano 31/3/26: 8 obblighi; Milano 22-25/9/25: 4 misure; Napoli: 3 arresti; Torino 13 giovani; Torino inchiesta 2023-24: 17 richieste; Roseto: 4 arresti; etc.).

Fermi preventivi: 91 persone a Roma (29/3/26).

Denunce formalizzate: almeno 165 (Cagliari 91 + Milano 27 + Torino 47 indagati).

Espulsioni: 2 casi documentati (Shahin, Hannoun) su 217 dichiarate.

Provvedimenti amministrativi (Daspo, avvisi orali): almeno 15-20 persone.

Multe per blocco stradale: decine di casi, concentrazione in Versilia.

Provvedimenti disciplinari (lavoro/scuola): almeno 6 casi documentati.

11.1 Repressione in Toscana e a Firenze per solidarietà con la Palestina e attività antifascista (7 ottobre 2023 – oggi) – Dati grezzi

23 febbraio 2024 – Firenze: cariche al corteo pro-Palestina – Circa 1.500 manifestanti (sindacati di base, studenti, comunità palestinese) partono da piazza Santissima Annunziata verso il consolato americano. Quando tentano di superare lo sbarramento delle forze dell'ordine a poche decine di metri dall'obiettivo, scattano cariche di alleggerimento. Bilancio: almeno 5 feriti trattati in ospedale.

23 febbraio 2024 – Pisa: cariche con manganelli su studenti minorenni – Circa 100 manifestanti (studenti liceali minorenni, universitari, centri sociali) si radunano in piazza Dante senza preavviso alla questura e si dirigono verso piazza dei Cavalieri. Le forze dell'ordine schierate a protezione dell'accesso alla piazza caricano con manganellate. Bilancio: 17 feriti, di cui 11 minorenni. I docenti del Liceo artistico Russoli (11 insegnanti firmano una lettera) denunciano: "studenti per lo più minorenni sono stati manganellati senza motivo. Proprio di fronte all'ingresso del nostro liceo, hanno fatto partire una carica e poi altre due contro quei giovani con le mani alzate. Ci siamo trovati ragazze e ragazzi delle nostre classi tremanti, chi con un dito rotto, chi con un dolore alla spalla o alla schiena per manganellate ricevute". Il Viminale comunica che dall'inizio del conflitto in Italia si sono svolte 1.023 manifestazioni pro-Palestina, con 33 criticità, 157 denunciati e 26 feriti tra le forze dell'ordine.

Maggio 2024 – Firenze, Liceo Machiavelli: studentessa araba minacciata di sospensione – Il 14 maggio 2024, una studentessa del Liceo Machiavelli-Capponi (di origine araba) viene convocata in presidenza per aver informato una classe, tramite lettura di un comunicato, che il 15 maggio si sarebbe svolto uno sciopero studentesco per la Palestina e a sostegno dell'accampata di piazza San Marco. Secondo il Collettivo K1, la studentessa rischia la sospensione ed è costretta a chiedere scusa davanti a due professoressa, la preside e i genitori. Il 17 maggio, circa 100 studenti organizzano un presidio sotto il liceo. All'esito del colloquio, la scuola ritira ogni sanzione. Il collettivo rivendica: "tocca una, tocca tutte".

29 novembre 2024 – Firenze, Liceo Machiavelli-Capponi: bandiera della Palestina rimossa dalla dirigente – Nella giornata di sciopero generale, gli studenti del Collettivo K1 appendono una grande bandiera della Palestina a una finestra del terzo piano del plesso Frescobaldi. Dopo 10 minuti, i custodi "costretti dalla dirigenza" tagliano i fili e rimuovono la bandiera. Gli studenti protestano chiedendo la restituzione, ma la scuola si rifiuta, "di fatto sequestrandola". Il Collettivo K1 denuncia: "Dopo le risoluzioni ONU, i mandati di arresto della Corte Penale Internazionale, troviamo ancora un muro all'interno della scuola. La solidarietà di facciata al tema di parte della dirigenza ci fa ancora più rabbia".

22 settembre 2025 – Versilia (Lucca): multe per blocco stradale e intervento CGIL – circa 50 attivisti pro-Palestina multati con 350,00 euro ciascuno per blocco stradale durante le mobilitazioni per Gaza. I sindacati di base organizzano manifestazioni in risposta. La CGIL che conta 5 multati nelle sue fila, interviene in difesa, definendo il blocco stradale forma di protesta legittima, contestando entità delle sanzioni e qualificazione penalistica. A marzo 2026 arrivano altre 30 multe da 1800 euro cadauna con i relativi carichi penali di 2 anni, per i blocchi stradali.

4 settembre 2025 – Pisa: blocco stazione e decine di denunce – Circa 1.500 manifestanti sfilano per la Flottiglia Global Sumud. Alla stazione, centinaia di persone invadono i binari bloccando la

circolazione ferroviaria dalle ore 19:20 alle ore 20:10, con rallentamenti fino a 60 minuti per i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali. La Questura di Pisa annuncia "decine di denunce in arrivo" per interruzione di pubblico servizio e violazione del decreto sicurezza. Le persone già individuate sono quelle che hanno guidato il corteo e sono note per precedenti iniziative pro-Palestina.

18 ottobre 2025 – Firenze (Peretola): irruzione in aeroporto, 12 agenti feriti, denuncia di

Toscana Aeroporti – Durante il corteo per la ex GKN (12° corteo in 4 anni, circa 10.000 partecipanti), alcune centinaia di manifestanti deviano dal percorso autorizzato, sfondano un cordone di polizia e invadono l'aeroporto Amerigo Vespucci, raggiungendo i banchi del check-in. Le forze dell'ordine impediscono l'accesso alla pista con una carica. Bilancio: 12 agenti feriti (11 poliziotti e un carabiniere), dimessi con prognosi da 5 a 7 giorni. Toscana Aeroporti annuncia denuncia contro i responsabili. Tra i manifestanti, secondo la Digos, "appartenenti alla galassia antagonista e dei centri sociali" provenienti da altre città, alcuni con bandiere della Palestina sugli indumenti. La sindaca Sara Funaro dichiara: "Trovo totalmente inaccettabile quello che è successo. Il diritto a manifestare è sacrosanto ma bisogna stare nelle regole". Il Siulp denuncia "i soliti professionisti del disordine". Alcuni minorenni (circa 4) vengono raggiunti da provvedimenti disciplinari e chiamati in questura con la famiglia con un chiaro fare intimidatorio verso le nuove generazioni, visto che erano migliaia gli adulti in prima fila a prendere le ingiuste manganelate a volto scoperto.

Gennaio-febbraio 2026 – Firenze: segnalazione ai servizi sociali, indagine del Tribunale dei

Minori, colloquio e ispezione domiciliare – A fine gennaio 2026, Haji riceve una convocazione dai servizi sociali senza spiegazioni. Il 2 febbraio 2026 si presenta al colloquio con i genitori.

L'incontro si svolge come un "interrogatorio": gli assistenti sociali sono in possesso di foto e nomi dei presenti alla manifestazione dell'8 novembre. Le viene chiesta la motivazione della partecipazione alla protesta, la situazione familiare, e le viene detto che partecipando a manifestazioni sta rovinando la sua vita e quella dei genitori. Il padre viene insultato come "assente" perché lavoratore. Pochi giorni dopo il colloquio, la stessa assistente sociale si presenta a casa di Haji per un'ispezione improvvisa, senza alcuna motivazione formale, spingendosi fino alla sua camera da letto. Alla studentessa viene caldamente invitato di "non partecipare più a manifestazioni", con la minaccia di "conseguenze più gravi". L'indagine è attivata dai servizi sociali con il coinvolgimento del Tribunale dei Minori di Firenze, alla ricerca di "fattori criminogeni o di disagio" alla base della sua partecipazione politica. Il sindacato Sudd Cobas e il Collettivo K1 denunciano l'accaduto, sottolineando che altri studenti non razzializzati presenti alla stessa manifestazione non hanno subito conseguenze, e che la misura configura una discriminazione legata alle origini marocchine di Haji. Haji ribadisce il suo diritto a manifestare.

Febbraio-marzo 2026 – Firenze: mobilitazioni di solidarietà per Haji – A febbraio 2026, il Collettivo K1 del Liceo Machiavelli-Capponi e il sindacato Sudd Cobas organizzano un presidio di solidarietà davanti al liceo. Il 1° marzo 2026 si tiene un'assemblea pubblica in piazza Santo Spirito a Firenze con grande affluenza; Haji interviene e viene applaudita.

Totale episodi documentati in Toscana e Firenze: 9 episodi principali (inclusi Versilia, Pisa, Firenze e caso Haji). Feriti accertati: almeno 34 (22 manifestanti + 12 agenti). Denunce formalizzate: 80 multe a Versilia, decine a Pisa (4 settembre 2025), circa 15 a Firenze di cui 2 minori all'episodio citato dell'aeroporto e a seguito dell'occupazione della stazione di Campo di Marte e di S.M.Novella. Provvedimenti disciplinari/sanzioni scolastiche: 1 studentessa minacciata di sospensione (maggio 2024), 1 rimozione bandiera (novembre 2024), 1 indagine del Tribunale dei Minori e servizi sociali con ispezione domiciliare (gennaio-febbraio 2026).

Costruire coordinamenti cittadini per organizzare iniziative territoriali e di settore;

Coinvolgere i lavoratori, in particolare quelli organizzati nei sindacati;

Diffondere conoscenza e opposizione ai provvedimenti;

Promuovere una giornata nazionale di mobilitazioni locali, per dare massima diffusione alla protesta.

Solidarietà attiva con gli arrestati. Opposizione totale al pacchetto sicurezza.

Liberazione della Palestina dal sionismo, dal fiume al mare.

Contro la repressione borghese, per la libertà di tutti i popoli e di tutti i lavoratori.

La solidarietà non si arresta. La lotta continua oltre le vostre false tregue!

